243

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (XII Camera e 12ª Senato)	Pag.	3
Commissioni riunite (II e III)	»	4
Giustizia (II)	»	6
Affari esteri e comunitari (III)	»	12
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	14
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	31
Affari sociali (XII)	»	39
Agricoltura (XIII)	»	45
INDICE GENERALE	»	51

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.



COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) della Camera dei deputati e 12^a (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI:

3

AUDIZIONI

Giovedì 5 novembre 2009. — Presidenza del presidente della 12^a Commissione del Senato della Repubblica Antonio TOMAS-SINI. — Interviene il viceministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 15.35.

Audizione del viceministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ferruccio Fazio, sull'emergenza sanitaria relativa alla diffusione dell'influenza A-H1N1.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Antonio TOMASSINI, presidente della 12^a Commissione del Senato della Repubblica, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Il viceministro Ferruccio FAZIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore VILLARI (Misto), i deputati BARANI (PdL) e Luciana PE-DOTO (PD), i senatori Dorina BIANCHI (PD), Ignazio MARINO (PD), Fiorenza BASSOLI (PD) e BOSONE (PD), il presidente TOMASSINI, i senatori DE LILLO (PdL) e D'AMBROSIO LETTIERI (PdL) e il presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati PALUMBO (PdL).

Il viceministro Ferruccio FAZIO fornisce ulteriori precisazioni.

Antonio TOMASSINI, presidente della 12^a Commissione del Senato della Repubblica, presidente, ringrazia il viceministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da	
compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento	
dell'ordinamento interno. C. 2836 Governo (Seguito esame e conclusione)	4
ALLEGATO (Emendamento)	5

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 novembre 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo ed il sottosegretario di Stato agli Affari esteri Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 12.45

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2836 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati espressi i pareri da parte delle Commissioni competenti, salvo che dalla X Commissione che ha ritenuto di non dover esprimere il parere.

Per quanto attiene al contenuto di tali pareri segnala che la Commissione Bilancio ha apposto una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, al proprio parere favorevole. Considerato che si tratta di una condizione motivata dall'esigenza di assicurare un'adeguata copertura finanziaria al provvedimento, i relatori hanno presentato l'emendamento 4.100 volto ad accogliere tale condizione (vedi allegato).

Chiede quindi al rappresentante del Governo di esprimere il parere sull'emendamento appena presentato, per poi porlo in votazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.100 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 4.100 dei relatori.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevole Mariarosaria Rossi per la II Commissione e onorevole Antonione per la III Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.55.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836 Governo.

EMENDAMENTO

ART. 4.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata

del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189. ».

4. 100. I Relatori.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02017 Bernardini: Sulla morte	e del detenuto Stefano Cucchi presso il reparto detentivo	
dell'Ospedale Pertini di Roma	ı	(
ALLEGATO (Testo della risposta)		8

INTERROGAZIONI

Giovedì 5 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.20.

5-02017 Bernardini: Sulla morte del detenuto Stefano Cucchi presso il reparto detentivo dell'Ospedale Pertini di Roma.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione del circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, specialmente nella parte in cui si asserisce che il Ministero della giustizia dedicherebbe da sempre una costante attenzione al fenomeno dei decessi in ambito penitenziario. I fatti di cronaca e, da ultimo, quello di Stefano Cucchi dimostrano al contrario come in tale ambito vi sia molta disattenzione. Ricorda come nelle carceri e, ad esempio in quello di Teramo, vi siano molti casi psichiatrici e come ciò aumenti il rischio di suicidi. Sottolinea altresì come il bollettino di « Ristretti orizzonti » riporti molte ipotesi di decesso in carcere non del tutto chiare e quindi da accertare. Cita quindi il caso di Ciro Triunfo, un giovane di venticinque anni anch'egli deceduto in carcere in circostanze poco chiare, dopo essere stato ricoverato e dimesso da un ospedale.

Con riferimento al decesso di Stefano Cucchi, ritiene improbabile che si sia trattato di un caso di morte improvvisa ed inaspettata, come riferito dai medici dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma, anche in considerazione del lungo calvario che questi ha attraversato prima della morte, peraltro analiticamente descritto nella risposta del Governo. Auspica pertanto che ai periti di parte sia ora consentito di eseguire le necessarie verifiche in ordine alle cause del decesso. Esprime inoltre forti perplessità sul fatto che Stefano Cucchi abbia manifestato la volontà di non avere contatti con i genitori e di non essere sottoposto a determinati trattamenti sanitari, ritenendo

che in ogni caso sarebbe stato doveroso avvisare i genitori circa il fatto che il giovane si rifiutava di mangiare e di bere.

Sottolinea conclusivamente come nella gravissima vicenda relativa al decesso di Stefano Cucchi vi sia ancora molto da chiarire e come appaia necessario, più in generale, disporre una indagine conoscitiva sui decessi in carcere. Auspica per-

tanto che tale iniziativa possa incontrare il consenso delle altre forze politiche.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.45.

ALLEGATO

5-02017 Bernardini: Sulla morte del detenuto Stefano Cucchi presso il reparto detentivo dell'Ospedale Pertini di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

I molteplici quesiti sollevati dagli onorevoli interroganti con riguardo al decesso del detenuto trentunenne Stefano Cucchi richiedono risposte chiare e definitive.

La morte, ancor più se inaspettata ed apparentemente immotivata, non è evento che può lasciare indifferenti e l'esigenza di far luce sia sullo svolgimento dei momenti antecedenti alla morte del detenuto, sia sulla concatenazione degli eventi ad essi seguiti è un bisogno che, ritengo, accomuna noi tutti ai familiari del deceduto.

In questa sede, pertanto, vorrei rimarcare quanto detto dall'onorevole Guardasigilli nel corso di un'informativa urgente svolta in Aula Senato nella seduta del 3 novembre 2009: alla famiglia Cucchi, così come all'intera collettività, dovrà essere fornita al più presto e in ogni dettaglio la piena verità sull'accaduto, fermo restando che se dall'accertamento del fatto dovessero emergere profili di responsabilità, non sarà concesso a nessuno di sottrarvisi.

In quest'ottica di perseguita chiarezza, ritengo doveroso segnalare che il Governo si è attivato immediatamente, sollecitando l'acquisizione di tutte le informazioni disponibili. Nei diversi ambiti istituzionali sono stati avviati tutti i controlli necessari e ci si è impegnati, con determinazione e coesione, ad acquisire al più presto i risultati raggiunti.

Attualmente, le indagini e gli accertamenti stanno proseguendo con celerità e con continuità, per cui ritengo sia lecito sperare che, a breve, ultimata l'acquisizione dei dati tecnici più complessi, sarà possibile fornire adeguata risposta agli innumerevoli interrogativi scaturiti da questa triste vicenda.

Venendo ora al dettaglio della problematica affrontata, segnalo che alle ore 23.30 circa del giorno 15 ottobre 2009, Stefano Cucchi è stato tratto in arresto da alcuni operanti della Stazione Carabinieri Roma Appia, per rispondere del reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa, la fase del fermo e quella della successiva perquisizione si sono svolte senza concitazione e senza particolari contatti fisici, dal momento che il fermato si trovava in condizioni fisiche particolarmente debilitate e si era dimostrato intenzionato a giustificare la propria posizione giudiziaria, piuttosto che a contestarla. Peraltro, il Cucchi, anche durante la perquisizione domiciliare avvenuta in presenza della madre, era apparso preoccupato più dalle reazioni che la vicenda avrebbe determinato in ambito familiare, che dalle eventuali conseguenze penali che sarebbero seguite al suo arresto per droga.

Durante la permanenza presso i locali della Stazione CC Appia, e più precisamente dalle ore 23.40 del 15 ottobre alle ore 3.30 circa del 16 ottobre, risulta che il Cucchi è stato custodito e guardato a vista dagli operanti e successivamente accompagnato presso le camere di sicurezza della Stazione CC Tor Sapienza, ove è stato preso in carico alle ore 3.55. Quivi il Cucchi è stato trovato lucido, cosciente ed in condizioni di salute compatibili con lo stato di detenzione, senza ferite o ecchimosi, diverse da quelle tipiche della tossicodipendenza in fase avanzata.

Intorno alle ore 5.00, il Cucchi ha contattato con il campanello il piantone della camera di sicurezza, dichiarando di soffrire di epilessia e manifestando un generale stato di malessere. Dalla documentazione acquisita dal competente Ministero della Difesa risulta che, pur contro la volontà dell'arrestato, è stato richiesto l'intervento di personale del 118 e che all'arrivo dei sanitari, il Cucchi ha rifiutato sia di sottoporsi a visita, sia di essere accompagnato presso una struttura ospedaliera. Ciò nonostante, è stato disposto l'accesso del sanitario nella camera di sicurezza per consentire il controllo visivo dell'arrestato e per procedere alla redazione delle previste certificazioni sanitarie, nelle quali si dà atto conto della volontà del Cucchi di non ricorrere ad un ricovero ospedaliero.

Alle ore 9.20 circa del 16 ottobre, il Cucchi è stato condotto presso il Tribunale di Roma per la convalida dell'arresto. In attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo, il Cucchi è stato affidato al personale della Polizia Penitenziaria, per la detenzione nelle camere di sicurezza del Palazzo di giustizia.

Alle ore 12.30 circa, il Cucchi è stato accompagnato dai Carabinieri presso le aule dibattimentali. Prima dell'inizio del giudizio, il Cucchi ha potuto incontrare il padre, con il quale si è intrattenuto a parlare in totale autonomia, ma vigilato a distanza. Durante l'intera udienza, durata circa mezz'ora, non è stata riferita, né rilevata nessuna anomalia, tant'è che l'Autorità giudiziaria procedente ha convalidato l'arresto ed ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendola implicitamente compatibile con lo stato di salute dell'imputato. Immediatamente dopo, alle ore 13.30 circa, il Cucchi è stato nuovamente preso in consegna dal personale della Polizia Penitenziaria, dopo le usuali operazioni di passaggio di responsabilità, certificate da documentazione in cui, sul piano delle condizioni fisiche, nulla viene rilevato di anormale o incompatibile con la detenzione.

Alle ore 14.05, il Cucchi è stato refertato dal medico dell'ambulatorio della

Città giudiziaria, il quale ha riscontrato « lesioni ecchimotiche in regione palpebrale inferiore bilateralmente », ed ha avuto riferite dal Cucchi lesioni alla regione sacrale ed agli arti inferiori, quest'ultime non verificate dal sanitario a causa del rifiuto di ispezione espresso dal detenuto.

Condotto al carcere di Regina Coeli, il Cucchi è stato regolarmente sottoposto alla visita medica di primo ingresso. Il referto clinico, redatto dal medico di guardia dell'ambulatorio dell'istituto, ha evidenziato la presenza « di ecchimosi sacrale-coccigea, tumefazione del volto bilaterale orbitaria, algia alla deambulazione arti inferiori ». Il medico, inoltre, ha dato atto di quanto riferito dal detenuto e cioè di un « senso di nausea e di astenia, e di una caduta accidentale dalle scale ». necessitante, a parere dello stesso sanitario, « di esami Rx cranio e videat neurologico regione sacrale » e di « visita ambulatoriale urgente presso ospedale esterno». Alle ore 19.50 dello stesso giorno, il Cucchi è stato accompagnato con autoambulanza all'Ospedale Fatebenefratelli, dove è giunto alle ore 20.01.

Visitato presso la predetta struttura ospedaliera, al Cucchi sono state riscontrate la « frattura corpo vertebrale L3 sull'emisoma sinistra e la frattura della vertebra coccigea ». Sebbene invitato al ricovero, il Cucchi ha rifiutato l'ospedalizzazione ed alle ore 22.31 è stato, quindi, dimesso con 25 giorni di prognosi e contro il parere dei sanitari.

Tradotto nuovamente a Regina Coeli, il Cucchi è stato ricoverato per osservazione presso il locale Centro Clinico Diagnostico Terapeutico e collocato in stanza detentiva con altri tre detenuti.

Il giorno 17 ottobre, il Cucchi – che lamentava « nausea e dolenzie diffuse » – è stato nuovamente visitato dal medico dell'istituto penitenziario il quale, riscontrati quelli che il detenuto riferiva essere i postumi di una caduta accidentale, ha evidenziato una « lieve dolorabilità alla palpazione profonda dell'addome e dolen-

zia speciale in regione sacro-iliaca », ed ha disposto ulteriori accertamenti da effettuarsi presso il Fatebenefratelli.

Trasferito nella struttura ospedaliera – dove è giunto alle ore 13.25 del 17 ottobre – il Cucchi ha richiesto il ricovero in ospedale a causa del persistente dolore della zona traumatizzata e per riferita anuria.

La diagnosi fatta dai medici dell'ospedale è stata la medesima del giorno precedente. Alle ore 19.45, sempre del 17 ottobre, il Cucchi è stato ricoverato presso il Reparto di Medicina Protetta dell'Ospedale Sandro Pertini, dove è deceduto tra le ore 6.15 e le ore 6.45 del 22 ottobre per « presunta morte naturale », come da certificazione medica rilasciata dal sanitario ospedaliero.

Secondo quanto riferito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, il paziente Stefano Cucchi «è giunto in Reparto in barella e con l'indicazione dello specialista ortopedico a non assumere posizione eretta ». Il Paziente era portatore, inoltre, di catetere vescicale posizionato dai medici dell'Ospedale Fatebenefratelli per il controllo della diuresi. All'esame obiettivo, il medico della struttura di medicina penitenziaria ha riscontrato « ecchimosi in sede palpebrale superiore ed inferiore bilaterale ». Tali lesioni, come spiegato dallo stesso Cucchi, sarebbero state riportate in conseguenza ad una sua caduta, avvenuta accidentalmente il giorno prima del suo compleanno. Peraltro, gli esami radiografici effettuati hanno confermato la presenza delle fratture già diagnosticate dai sanitari dell'Ospedale Fatebenefratelli a carico della colonna verte-

Il Cucchi, sempre secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute, è stato sottoposto quotidianamente a visita medica internistica e all'effettuazione di esami di laboratorio; in più, è stato visitato per due volte dal consulente ortopedico.

Durante il ricovero, il Paziente ha mantenuto un atteggiamento scarsamente collaborativo, rifiutando, ad esempio, la visita oculistica ed alcuni accertamenti radiografici ulteriori. Relativamente alle condizioni generali, il Ministero della Salute ha riferito che il Cucchi « era in condizioni di magrezza estrema; lo stesso ha mantenuto, durante il ricovero, una alimentazione spontanea ed ha continuato a bere anche se in quantità ridotte. Ha rifiutato la somministrazione per via endovenosa di liquidi e sostanze nutrienti. L'apporto idrico e calorico è stato potenziato – così come risulta nel diario infermieristico – attraverso l'assunzione per bocca di succhi di frutta. La morte, purtroppo, è sopraggiunta in maniera improvvisa ed inaspettata ».

Il Paziente, secondo quanto dichiarato dai sanitari, « si è mantenuto sempre lucido » ed « è stato in grado di decidere, manifestando ora il consenso, ora il diniego alle cure ed agli accertamenti diagnostici e specialistici ».

I medici – riferisce il Ministero della Salute – hanno deontologicamente rispettato la volontà del Paziente, anche con riferimento al diniego di comunicazione delle proprie condizioni di salute ai familiari, manifestato dal Cucchi al momento del suo ingresso nel reparto e più volte confermato.

Giova evidenziare che, proprio nel corso delle visite mediche, il Cucchi ha ribadito verbalmente quanto già sottoscritto all'atto dell'ingresso in reparto e cioè il non consenso alla diffusione di notizie sanitarie a chiunque, inclusi i suoi congiunti. Tale posizione di chiusura nei confronti dell'esterno (confermata, peraltro, dallo stesso Paziente anche all'infermiera del reparto) appare essere, allo stato delle indagini, il motivo per il quale i familiari del detenuto non sono riusciti ad avere notizie del figlio nell'immediatezza del fatto.

Con specifico riferimento ai mancati colloqui tra il detenuto Cucchi e i suoi familiari, faccio presente che, secondo quanto riferito dalla Direzione della Casa Circondariale di Rebibbia, i familiari di Stefano Cucchi si sono presentati alle ore 22.30 di sabato 17 ottobre ed alle 12.30 di lunedì 19 ottobre presso il Reparto di Medicina Protetta dell'Ospedale Sandro Pertini per avere un colloquio con il

proprio congiunto. In entrambe le occasioni, ai familiari del detenuto Cucchi è stata rappresentata la necessità di fornirsi preventivamente di un permesso di colloquio per essere legittimanti all'incontro.

Quanto alla richiesta dei genitori del Cucchi di parlare con medici della struttura ed al diniego loro opposto di incontrare i sanitari, comunico – così come segnalato dall'Amministrazione penitenziaria – che, nel caso specifico, si è data applicazione al Protocollo organizzativo stipulato con l'ASL di Roma, che prevede « che nessuna informazione, a nessun titolo venga data a parenti e/o aventi diritto senza esplicita e formale autorizzazione da parte della magistratura competente ».

Il divieto in questione può essere superato in presenza di un'autorizzazione del detenuto a rilasciare notizie mediche a familiari. Tuttavia, come si evince dalla documentazione in atti, il Cucchi non ha rilasciato alcuna autorizzazione in tal senso ed anzi, ha manifestato per iscritto la propria volontà di non autorizzare i sanitari al rilascio di notizie mediche ai propri familiari.

Passando ora ad un piano prettamente burocratico-amministrativo, rappresento che, sin dal 23 ottobre 2009 e cioè sin dal giorno dopo la morte di Stefano Cucchi, con provvedimento della competente Direzione Generale dell'Amministrazione penitenziaria, è stata affidata al Provveditore regionale per il Lazio un'indagine amministrativa volta ad appurare le cause, le circostanze e le modalità dell'accaduto.

Ancora più tempestiva l'indagine penale avviata dalla competente Procura di Roma la quale, il giorno dell'avvenuto decesso, ha provveduto ad iscrivere il relativo fascicolo al n. 8047/09 ed ha incaricato il consulente tecnico di turno di effettuare un esame autoptico della salma del Cucchi, assicurandosi che i prossimi congiunti del defunto, avessero ricevuto avviso dei propri diritti e facoltà. L'inca-

rico peritale è stato espletato in data 23 ottobre 2009 alla presenza del consulente tecnico di parte, nominato nel frattempo dai familiari della persona deceduta, assieme ad altro consulente.

Al riguardo, comunico che in data 2 novembre 2009, l'Ufficio di Procura ha esteso l'incarico peritale ad un collegio di consulenti di ufficio, incaricandoli, in accordo con i consulenti di parte, di effettuare ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla salma del detenuto e sulla documentazione medica acquisita. In attesa degli esiti della consulenza peritale, la Procura ha, comunque, avviato ogni attività di indagine utile alla completa ricostruzione dei fatti ed all'accertamento delle cause della morte, sentendo come persone informate sui fatti, tutti coloro che, a vario titolo, hanno assistito alla convalida dell'arresto di Stefano Cucchi.

Preso atto, quindi della cronologia dei fatti sinora accertati e, in attesa dell'esito, sicuramente chiarificatore, degli ulteriori e complessi accertamenti medico legali ed investigativi ancora in corso, appare necessario puntualizzare la costante attenzione che questo Ministero, da sempre, riserva al fenomeno dei decessi in ambito penitenziario.

Infatti, indipendentemente da una specifica indagine conoscitiva sul fenomeno, non v'è notizia di decesso alcuno, sia esso naturale o meno, che non venga fatta oggetto di vaglio attento e di immediata comunicazione nei confronti non solo dell'Amministrazione competente, ma anche delle altre Istituzioni, potenzialmente interessate dall'evento morte in questione.

Dico ciò per rassicurare gli onorevoli interroganti, ma anche per rappresentare l'inutilità di un monitoraggio *ad hoc* per una realtà, qual è quella dei decessi in carcere, che da sempre occupa questa Amministrazione, senza ammettere deroghe o eccezioni.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il	
Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008. C. 2851	
Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e conclusione)	12
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la	
Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31	
marzo 2003. C. 2852 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e conclusione)	12

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 12.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.

C. 2851 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2009.

Fiamma NIRENSTEIN, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Trasporti, e Politiche dell'Unione europea.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Malgieri, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fiamma NIRENSTEIN, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003.

C. 2852 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2009.

Fiamma NIRENSTEIN, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Bilancio.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Renato Farina, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente. Fiamma NIRENSTEIN, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)	14
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 e abb. (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978)	15
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Nuovo testo C. 2260 Governo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e condizioni)	17
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Governo)	23
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	27

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.20.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.

Nuovo testo C. 2165.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi previsti dal provvedimento, che appaiono meritevoli della massima attenzione, potrebbe essere modificata la clausola di copertura del provvedimento, rideterminando l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 1 in 1 milione di euro per l'anno 2009, prevedendo altresì che ai relativi oneri si provveda mediante la riduzione, per pari importo, del fondo per interventi organizzativi connessi ad celebrativi di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, che, pur riducendo sensibilmente l'importo dell'autorizzazione di spesa, consentono comunque di destinare risorse all'attuazione del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2165, recante disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui occorre rideterminare l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 1 in 1 milione di euro per l'anno 2009, prevedendo che ai relativi oneri si provveda mediante la riduzione, per pari importo, del fondo per interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *a)* al comma 1, sostituire le parole: « 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 » con le seguenti: « 1 milione di euro per l'anno 2009 »;
- *b)* sostituire il comma 2 con il seguente:
- « 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del de-

creto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 ».

Antonio BORGHESI (IdV) chiede un chiarimento in ordine alle finalità dell'autorizzazione di spesa di cui è prevista la riduzione con finalità di copertura.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che si tratta di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore bilancio, con riferimento all'articolo 1, rappresenta come la disposizione di cui al comma 2 abbia natura programmatica e, facendo espresso riferimento alle competenze istituzionali, non dovrebbe determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tal fine, pur potendosi ipotizzare di una clausola di invarianza degli oneri si renderebbe necessaria una relazione tecnica che dimostri la non sussistenza di nuovi o maggiori oneri. Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito agli articoli 5 e 8, relativi, rispettivamente al registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali ed al registro delle imprese subacquee, nel condividere le osservazioni del relatore, ritiene necessaria una relazione tecnica che dia dimostrazione dell'invarianza degli oneri prevista per l'istituzione di entrambi i registri. Per quanto concerne, poi, in particolare, il meccanismo di cui al comma 6 dell'articolo 8, precisa che la disposizione andrebbe riformulata indicando un termine entro il quale adottare il decreto recante le modalità ed i criteri di determinazione delle tariffe per l'effettuazione dei controlli periodici. Rinvia, in ogni caso, ai chiarimenti che potrà fornire l'amministrazione competente. Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito all'articolo 6, comma 1, lettera d), relativo ai requisiti richiesti per la iscrizione del registro degli operatori, rinvia per i necessari chiarimenti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Per quanto di competenza, ritiene che, qualora vi sia conferma che le relative attività per il rilascio sono già svolte a legislazione vigente, andrebbe inserita apposita clausola che assicuri che le attività di certificazione e di accreditamento rientrano tra quelle che le amministrazioni interessate svolgono nell'ambito delle competenze istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Anche in tale caso ritiene necessaria apposita relazione tecnica che dimostri la non sussistenza di nuovi o maggiori oneri. Con riferimento all'articolo 7, che prevede l'istituzione, al comma 4, di una commissione presso il compartimento marittimo, condividendo le valutazioni del relatore, nel merito, ribadisce che la norma risulta in contrasto con le disposizioni vigenti ed in particolare con quanto previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, volto ad evitare la proliferazione di nuovi organismi; orientamento, peraltro, confermato dalle disposizioni di cui agli articoli 61 e 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Da ultimo, osserva che le vigenti disposizioni in materia sono improntate al raggiungimento

della generale soppressione degli organismi fino al definitivo trasferimento delle relative attività nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni. Suggerisce in ogni caso, di inserire una clausola di invarianza contenente eventualmente la precisazione che ai componenti la commissione non spetta alcun compenso. Con riferimento all'articolo 9, che istituisce il libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici e prevede la presentazione dello stesso, per il rinnovo, al compartimento marittimo al fine di effettuare ogni anno gli esami di idoneità psico-fisica, rileva che i necessari chiarimenti potranno essere forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto di competenza, ritiene necessario acquisire l'assicurazione che l'attività di verifica delle idoneità rientra fra i compiti svolti dai compartimenti marittimi nell'ambito delle competenze istituzionali e mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 16, che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Comitato tecnicoscientifico. nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello stesso Dicastero, nonché, al comma 2, la facoltà per il Comitato di avvalersi di esperti nel settore dei lavori subacquei, condivide le osservazioni formulate dal relatore, atteso che la maggiore spesa derivante dai compensi da corrispondere ai componenti del predetto Comitato, nonché l'avvalimento da parte dello stesso di esperti, risultano difficilmente contenibile nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, attesa la vigente dotazione determinata su esigenze minimali. Nel merito, rinvia a quanto detto con riferimento all'articolo 7 e ribadisce la necessità di apposita relazione tecnica. Riguardo all'articolo 19, che prevede, al comma 2-bis, la possibilità che i corsi finalizzati al rilascio del brevetto subacqueo siano impartiti dagli assessorati regionali, concorda con quanto rappresentato dal relatore e sottolinea come la facoltà, per le regioni, possa considerarsi priva di effetti finanziari soltanto se subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

Con riferimento all'articolo 23, che prevede, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'istituzione dell'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche per l'addestramento alle attività subacquee, nel condividere quanto osservato dal relatore sulle modalità di attuazione, ribadisce che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi gli oneri e rechi idonea copertura finanziaria, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, appare opportuno modificare il comma 1, con un'opportuna clausola di invarianza.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, propone alla Commissione, alla luce di quanto illustrato dal rappresentante del Governo, di chiedere una relazione tecnica al Governo.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

Nuovo testo C. 2260 Governo e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende la seduta al fine di completare l'istruttoria.

La seduta, sospesa alle 11.35, riprende 12.45.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta di ieri, dà lettura di una nota che deposita agli atti della Commissione (vedi allegato 1).

Francesco Maria Giuseppe MARI-NELLO (PdL), relatore, ricorda che una delle questioni principali connesse al provvedimento concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo di solidarietà. Sottolinea inoltre che la Commissione era ben consapevole delle obiezioni che potevano essere mosse rispetto all'utilizzo come copertura delle risorse previste per le agevolazioni in materia di bioetanolo, in particolare con riferimento all'opportunità di mantenere gli incentivi necessari a favorire la crescita delle imprese italiane operanti nel settore. Esprime tuttavia la perplessità che di tali agevolazioni godano, di fatto, per lo più imprese straniere. Pur condividendo l'esigenza di trovare all'uopo coperture alternative, manifesta la preoccupazione che le risorse in questione, non utilizzate per il finanziamento di talune disposizioni del provvedimento in esame, vengano poi distratte attraverso successivi provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo. Esprime quindi contrarietà ad ulteriori aiuti in favore dei produttori di certificati verdi che rappresenterebbero un'ulteriore sconfitta per il settore. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2260 e abb., recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

l'allungamento di un anno del termine di perenzione dei residui passivi relativi ad agevolazioni per la realizzazione di investimenti, previsto dal comma 1 dell'articolo 1-ter, appare suscettibile di influire sensibilmente sull'ammontare

complessivo della massa spendibile in conto capitale e, conseguentemente, determinare rilevanti effetti sui saldi di finanza pubblica privi di compensazione;

le deroghe previste dal comma 2 dell'articolo 1-*ter* in materia di cessione dei crediti renderebbero impossibile la verifica da parte dell'organismo pagatore dell'eventuale situazione debitoria dell'agricoltore, con conseguenti effetti negativi a carico della finanza pubblica;

l'esclusione dei crediti ceduti dalla compensazione con i debiti previdenziali, prevista dal comma 2 dell'articolo 1-ter, comporterebbe un peggioramento delle entrate dell'INPS, con effetti negativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;

l'esenzione dall'imposta di registro delle cessioni dei crediti vantati dagli agricoltori, prevista al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 1-ter, comporta una rinuncia a maggior gettito;

le disposizioni dell'articolo 1-quater sono suscettibili di determinare nuovi oneri privi di copertura finanziaria;

la copertura degli oneri recati dall'articolo 2-bis mediante la riduzione del
contingente annuo di 250.000 tonnellate di
cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, così come
la copertura degli oneri recati dagli articoli 2-ter e 7-ter mediante la riduzione del
limite di spesa del comma 5-bis del citato
articolo 22-bis, potrebbe comportare un
impatto negativo sui saldi di finanza pubblica in considerazione delle legittime
aspettative dei beneficiari alla conferma
delle agevolazioni in questione;

la copertura degli oneri recati dall'articolo 2-quater risulta in contrasto con la vigente disciplina contabile. Inoltre, le misure ivi previste contrastano con la normativa comunitaria, considerato che il credito d'imposta per macchinari agricoli si dovrebbe applicare agli investimenti effettuati in aree svantaggiate nel rispetto della normativa comunitaria e non, come invece previsto dall'articolo 2-quater, agli investimenti effettuati su tutto il territorio nazionale;

l'articolo 3-quater, prevedendo un'agevolazione tariffaria per impianti alimentati da fonti rinnovabili è suscettibile di determinare un incremento delle tariffe da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, autorizzando l'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo S.p.a. a rinegoziare un più ampio numero di mutui è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 4-ter, escludendo l'obbligo per gli imprenditori agricoli di effettuare determinanti controlli sanitari, riduce conseguentemente i proventi derivanti dalla riscossione delle relative tariffe, che sono in parte destinati alla copertura delle spese sostenute dalle ASL, e in parte affluiscono alle entrate del bilancio dello Stato;

l'abrogazione dell'articolo unico della legge n. 774 del 1981, prevista dall'articolo 4-*quater* è suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato:

l'assegnazione a finalità di spesa di sanzioni riscosse, prevista dall'articolo 5-bis, comma 1, è suscettibile di determinare un peggioramento del saldi di finanza pubblica;

dal gettito delle tariffe di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5-bis non possono derivare ulteriori risorse da destinare al finanziamento delle attività di contrasto delle frodi, come invece previsto dal comma 4 del medesimo articolo, con la conseguente impossibilità di determinare le modalità di finanziamento di tali attività;

l'articolo 5-*bis*, al comma 5, estende l'ambito della disciplina applicativa in tema di pignoramenti delle contabilità speciali a favore del Dipartimento

dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e potrebbe non risultare neutrale rispetto agli equilibri di finanza pubblica;

riguardo all'articolo 6, comma 6-bis, si osserva come la prevista integrazione, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, delle sezioni di polizia giudiziaria con personale di analoga qualifica appartenente ai corpi forestali regionali e provinciali potrebbe avere effetti sull'inquadramento del personale in quanto, ai sensi delle disposizioni di attuazione del codice di procedure penale le sezioni di polizia giudiziaria sono infatti composte solo da appartenenti al comparto sicurezza, mentre ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi possono essere solamente applicati;

l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze non reca le necessarie disponibilità per gli anni 2010 e 2011 per far fronte agli oneri recati dall'articolo 6, comma 8-bis e 8-ter. Inoltre prevedere l'utilizzo delle risorse del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2010-2012 non appare corretto sino alla approvazione della legge finanziaria 2010;

le disposizioni di cui all'articolo 7-quater che estendono l'applicazione del beneficio del canone ricognitorio alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate alle imprese per l'esercizio di attività di piscicoltura e simili è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi ulteriori rispetto a quelli quantificati dalla norma in esame. Inoltre, l'utilizzo delle risorse della tabella C allegata alla legge finanziaria per far fronte agli oneri recati dall'articolo 7-quater è suscettibile di pregiudicare la funzionalità degli amministrazioni finanziati dalla medesima tabella C;

le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7-quinquies determinano minori entrate contributive non quantificate né coperte in relazione alla modifica dei profili temporali di incasso degli indebiti;

la possibilità di regolarizzare i debiti contributivi nei confronti dell'INPS da parte delle aziende e dei lavoratori del settore agricolo con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 7-quinquies è suscettibile di determinare effetti negativi in termini di cassa;

riguardo all'articolo 7-sexies si rileva come non siano valutabili i relativi effetti complessivi sul gettito tributario;

l'articolo 7-undecies rende più generiche le verifiche a fini previdenziali effettuate dall'INPS e ciò potrebbe andare a detrimento della loro efficacia;

la copertura finanziaria relativa alla disposizione dell'articolo 7-quaterdecies prevede la riduzione di un'autorizzazione di spesa che reca le necessarie disponibilità per l'anno 2010; tuttavia, dalla disposizione non è dato desumere se le agevolazioni previdenziali relative alla spesa che viene ridotta abbiano dato luogo alla costituzione di diritti soggettivi per i beneficiari;

riservandosi ulteriori approfondimenti in occasione dell'espressione del parere all'Assemblea, anche alla luce degli eventuali ulteriori elementi di valutazione che il Governo riterrà di fornire,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 1;

all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 2:

all'articolo 1-*ter*, comma 4, sostituire le parole: « non possono » con le seguenti: « non devono »;

sopprimere l'articolo 1-quater;

all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

- *a)* al comma 1-*sexies*, sopprimere le parole: « e senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica »;
- *b)* dopo il comma 1-*sexies*, aggiungere il seguente:
- « 1-sexies.1 Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al comma 1-sexies non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
- c) al comma 1-octies, sostituire le parole: « Dall'attuazione del presente articolo » con le seguenti: « All'attuazione dei commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies »:

sopprimere l'articolo 2-quater;

all'articolo 4, comma 1, lettera *i*), capoverso Art. 8-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: « senza oneri per il bilancio dello Stato » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;
- *b)* al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;
- *c)* dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, è sostituito dal seguente: "6. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. All'istituzione e al funzionamento della suddetta Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" »;

all'articolo 4, comma 1, lettera *l*), capoverso comma 1-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sostituire le parole: « senza oneri per lo Stato » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;
- b) sostituire il secondo periodo con il seguente: « Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

sopprimere l'articolo 4-bis;

sopprimere l'articolo 4-ter;

sopprimere l'articolo 4-quater;

all'articolo 5-*bis*, sopprimere il comma 1;

all'articolo 5-*bis*, sopprimere il comma 4;

all'articolo 6, sopprimere i commi 8-bis e 8-ter:

sopprimere l'articolo 7-quater; sopprimere l'articolo 7-quinquies;

e con le seguenti condizioni:

sopprimere l'articolo 2-bis;

sopprimere l'articolo 2-ter;

sopprimere l'articolo 3-quater;

all'articolo 5-*bis*, sopprimere il comma 5;

all'articolo 6, sopprimere il comma 6-bis;

sopprimere l'articolo 7-ter;

sopprimere l'articolo 7-sexies;

sopprimere l'articolo 7-undecies;

sopprimere l'articolo 7-quaterdecies ».

Luca BELLOTTI (PdL) osserva come numerose disposizioni del provvedimento in esame intervengono, con finalità di copertura, sulla disciplina relativa alle agevolazioni sulle accise per il *biodiesel* e alle agevolazioni su altri biocarburanti, innestandosi in un quadro normativo particolarmente complesso, che rende estremamente difficoltoso per gli operatori individuare la disciplina concretamente ap-

plicabile. In questo contesto, ritiene, in particolare che le modifiche introdotte dall'articolo 2-bis rendano ancora più complesso il quadro della disciplina vigente in materia di biocarburanti, tanto da rendere preferibile, al fine di rendere più comprensibile agli operatori la normativa applicabile, una completa abrogazione delle numerose disposizioni stratificatesi ed una integrale riscrittura della disciplina della materia. Sottolinea, infatti, come la certezza del diritto sia in questo settore una esigenza assolutamente imprescindibile, tenuto conto del fatto che le imprese interessate alle agevolazioni realizzano investimenti volti a realizzare risparmi energetici di notevolissima entità, anche a carattere pluriennale, che comportano un affidamento nella stabilità del quadro normativo. Nel rilevare la necessità di assicurare la prioritaria destinazione di risorse al settore agricolo, osserva come troppo spesso nell'attuale contesto le misure di defiscalizzazione per i biocarburanti abbiano finito per agevolare non tanto imprese del nostro Paese, quanto piuttosto la produzione di biocarburanti di Paesi asiatici, successivamente importati in Italia.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), con riferimento alla proposta di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1-ter, contenuta nel testo di parere presentato dal relatore, rileva che, su analoga norma contenuta in una proposta emendativa riferita alla legge comunitaria 2009, la Commissione non aveva ritenuto di esprimere parere contrario. Riguardo poi alla proposta di sopprimere l'articolo 4-quater, ritiene che, trattandosi di una delega conferita alle regioni, non vi sarebbero profili problematici per la finanza pubblica. Rileva inoltre che sarebbe opportuno prevedere agevolazioni per le aziende produttrici di macchine agricole che si trovano in una situazione di difficoltà e si vedono costrette a ricorrere sovente alla cassa integrazione, suggerendo di reperire le necessarie risorse dal presumibile minore ricorso delle medesime al richiamato istituto della cassa integrazione. Ricorda

infine che, anche se il relatore propone una consistente riduzione della portata del provvedimento, non occorre drammatizzare in quanto la proposta di legge riguardava originariamente la sola etichettatura dei prodotti alimentari.

Massimo POLLEDRI (LNP), nell'osservare come numerose disposizioni del provvedimento intervengano disorganicamente sulla materia dell'energia, sottolinea come sia assolutamente necessario che gli interventi in questa delicata materia avvengano solo nel quadro di provvedimenti sistematici, come si è fatto nel corso della XIV legislatura e, di recente, con l'approvazione della legge n. 99 del 2009, che reca rilevanti innovazioni nel settore, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili e all'utilizzo delle biomasse. Ritiene, infatti, che un continuo affastellarsi di disposizioni rischi di determinare evidenti diseconomie, in quanto le imprese che realizzano investimenti in questi settori necessitano di disporre di un quadro normativo stabile, tenuto conto della proiezione temporale degli investimenti, che di norma ha carattere almeno decennale. In questa ottica, ritiene dovrebbero quindi essere approfonditi gli effetti sistematici delle modifiche previste dal provvedimento, sottolineando altresì l'opportunità di una riflessione sul fenomeno dell'importazione di biomasse e oli da Paesi stranieri.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva come anche l'esame di questo provvedimento testimoni come troppo spesso nell'ambito dell'esame presso le Commissioni di merito non siano risolti rilevanti problemi di compatibilità finanziaria dei progetti di legge, rinviando la soluzione delle delicate questioni attinenti alla copertura finanziaria al momento dell'esame in sede consultiva da parte della Commissione bilancio. Nel rilevare come il ripetersi di tale situazione dimostri in modo evidente come non vi sia una adeguata sinergia tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i ministeri

competenti sulle diverse politiche pubbliche, osserva come la mancata soluzione dei problemi relativi alla copertura finanziaria nell'ambito dell'istruttoria legislativa costringa la Commissione bilancio ad esprimere un parere, come quello proposto dal relatore, che pur essendo formalmente favorevole, per il numero delle condizioni apposte si traduce in una sostanziale contrarietà. Nel segnalare come un parere corredato da numerosissime condizioni soppressive rappresenti un precedente assai pericoloso, ritiene che le forze politiche di maggioranza nella Commissione di merito debbano valutare con attenzione sul piano politico il significato del parere che la Commissione bilancio si accinge ad approvare, verificando se procedere comunque con l'esame in Assemblea di un testo profondamente modificato, ovvero chiedere un rinvio della sua calendarizzazione.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *relatore*, condividendo le argomentazioni illustrate dal collega Fogliato con riferimento alla proposta di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1-*ter*, considerato che su analoga norma contenuta in una proposta emendativa, riferita alla legge comunitaria 2009, la Commissione non aveva ritenuto di esprimere parere contrario, ritiene opportuno espungere la

richiamata soppressione dal novero delle condizioni formulate per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ed inserirla come una condizione semplice. Analoga soluzione ritiene preferibile anche con riferimento alla soppressione dell'articolo 4-ter che si limita a far venir meno determinati controlli sanitari. Riformula quindi la proposta di parere, tenendo conto delle modifiche testé illustrate (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si rimette alla volontà della Commissione con riferimento alla nuova formulazione proposta dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea che la Commissione ha operato con giudizio e prudenza per adempiere al proprio obbligo di esprimere il prescritto parere. Ricorda inoltre che l'Assemblea rimane sovrana per quanto riguarda le valutazioni definitive in ordine alla proposta di legge in esame, fatte salve le valutazioni di competenza del Presidente della Repubblica in occasione della promulgazione.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Nuovo testo C. 2260 Governo e abb.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

In riferimento al nuovo testo del provvedimento in oggetto, elaborato dalla Commissione XIII (Agricoltura) nella seduta, in sede referente, del 3 novembre 2009, si rappresenta quanto segue.

Articolo 1-ter, comma 1: si esprime parere contrario in quanto la disposizione, derogando alla norma di carattere generale di contabilità di Stato che disciplina i residui perenti agli effetti amministrativi, comporta rilevanti effetti sui saldi di finanza pubblica privi di compensazione.

Articolo 1-*ter*, comma 2 (smobilizzo crediti PAC). Si esprime parere contrario per le seguenti motivazioni:

- 1. La deroga all'incedibilità dei crediti, con riferimento alle operazioni poste in essere da ISMEA ai sensi dell'articolo 4, comma 45, lettera *c*) della legge n. 350 del 2003, non sembra corretta in quanto tale lettera prevede che ISMEA possa anticipare i crediti vantati dagli agricoltori nei confronti degli organismi pagatori e non contempla operazioni di cessione di crediti, ragion per cui tale deroga introdurrebbe una nuova tipologia di operazioni finanziarie.
- 2. Gli articoli 69 e 70 del regio decreto 2440 del 1923 contengono importanti norme primarie e procedurali in materia di cessione crediti ai fini della loro pubblicità, quali la forma di atto pubblico, la notifica all'organismo pagatore e l'accettazione da parte del debitore ceduto. La deroga a siffatte norme renderebbe impossibile la verifica da parte dell'organismo pagatore dell'eventuale situazione debitoria dell'agricoltore richiedente nei con-

fronti dell'erario per la necessaria compensazione prevista dalla normativa vigente, con conseguenti effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

3. Per quanto riguarda la deroga all'articolo 01, comma 16, del decreto-legge n. 2 del 2006, l'esclusione dei crediti ceduti dalla compensazione con i debiti previdenziali comporterebbe un peggioramento delle entrate dell'INPS con effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni.

In generale, sull'operazione si rappresenta che l'importo versato da ISMEA a fronte della cessione dei crediti potrebbe essere classificato come debito delle pubbliche amministrazioni, anche se ISMEA non è attualmente incluso nella lista S13, con conseguente impatto negativo sul debito e sul fabbisogno, nonché sull'indebitamento relativamente all'importo corrispondente al costo dell'operazione. Infine non è chiaro a carico di quale soggetto sia il costo dell'operazione, tenuto conto che ISMEA per acquisire i crediti dovrà approvvigionarsi sul sistema bancario per rivalersi poi nei confronti di AGEA, con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.

Da ultimo, per la parte in cui si dispone l'esenzione dall'imposta di registro delle cessioni dei crediti vantati dagli agricoltori per le garanzie FEAOG, trattandosi di ipotesi attualmente non previste, si esprime parere contrario per perdita di gettito.

Articolo 1-quater: La disposizione autorizza la rinegoziazione di una quota del debito da parte delle imprese non sotto-

poste a procedure concorsuali e beneficiarie di finanziamenti. Si esprime parere contrario in quanto le disposizioni sono suscettibili di determinare nuovi oneri per i quali, previa puntuale quantificazione degli stessi, deve essere individuata la necessaria copertura finanziaria.

ART. 2-bis: prevede il rifinanziamento, per l'anno 2010, del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi. Al riguardo, si segnala preliminarmente la possibilità di attivare, ai sensi del regolamento CE n. 73/2009, a partire dal 2010, un regime di aiuti comunitari nell'ambito della politica agricola comune che prevede contributi per il pagamento di premi assicurativi per rischi riguardanti il raccolto, gli animali e le piante. Dal 2010 esiste il cofinanziamento della Comunità Europea, per il 75 per cento dei contributi per il pagamento premi assicurativi. (Quota dello Stato - 25 per cento - autorizzazione di spesa, per importo di 40 mln di euro, in AS 1790, Finanziaria, - Legge n. 183/1987 - 3.1.6 - Investimenti - cap 7493 Mef).

Ciò premesso, con riguardo alle modalità di copertura previste a valere sulla riduzione del contingente di biodiesel agevolato, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 e sulla riduzione delle risorse destinate all'agevolazione sul bioetanolo, di cui al medesimo articolo 22-bis, comma 5-bis, si esprime parere contrario in quanto le suddette misure agevolative rientrano in programmi pluriennali; pertanto si evidenzia l'impatto negativo di una loro soppressione in danno dei soggetti beneficiari, in considerazione delle legittime aspettative di questi alla continuazione di tali agevolazioni.

Articolo 2-ter: prevede l'istituzione, presso la Cassa Depositi e Prestiti, di un fondo rotativo finalizzato a concedere prestiti agevolati alle imprese agroalimentari, la cui provvista, pari a 8 milioni di euro, è a carico del bilancio dello Stato. Al fine di coprire gli oneri derivanti dai commi 1, 2, e 3, il comma 5 prevede la riduzione degli stanziamenti, previsti per l'anno 2010, a favore dell'utilizzo del bioetanolo.

Al riguardo, si esprime parere contrario, conformemente a quanto già detto con riferimento all'articolo 2-bis.

Articolo 2-quater: concede, per l'anno d'imposta 2010, a tutti gli imprenditori agricoli nazionali, che attuano investimenti per l'acquisto di macchinari agricoli, la possibilità di beneficiare del credito di imposta previsto dal comma 1075 della legge finanziaria 2007, entro il limite massimo del 5 per cento del valore di produzione annuo. Si ricorda che il citato comma 1075 disciplina le modalità applicative del credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, previsto dal comma 271 della medesima legge.

Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto le risorse di cui al decretolegge n. 5 del 2009, indicate a copertura della proposta emendativa, sono già finalizzate alla copertura degli oneri derivanti dalle misure di incentivazione disposte dal medesimo decreto-legge.

Articolo 3-quater: riconosce il diritto a fruire, per un periodo di 15 anni, di una tariffa fissa onnicomprensiva in caso di produzione di energia elettrica alimentata anche da impianti di biogas di aziende agricole già esercizio al 31 dicembre 2007 per il periodo residuo di diritto all'incentivo. Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto tale previsione è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4, comma 1, dalla lettera *a)* a lettera *h)*: riforma la disciplina delle attività selvicolturali. Si esprime parere favorevole a condizione che alla fine della lettera *h)* venga aggiunta la clausola di invarianza finanziaria del seguente tenore « Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Articolo 4, comma 1, lettera *i)*: si esprime parere contrario all'abrogazione dell'articolo unico della legge n. 774 del 1981, in quanto ciò determinerebbe minori entrate per il bilancio dello Stato.

Articolo 4-bis: autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia), a rinegoziare i mutui accesi entro

il 31 dicembre 2008. Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto tale previsione è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4-ter: esclude le attività tipiche di impresa agricola (ex articolo 2135 c.c.) dall'ambito applicativo del decreto che disciplina le modalità di finanziamento dei controlli sanitari in materia di mangimi e di alimenti ai fini del pagamento delle tariffe. Si esprime parere contrario in quanto tale previsione è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5: prevede l'impiego di personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli. Ciò posto, in ordine alle richieste di assicurazione avanzate dal Servizio Bilancio sulla neutralità finanziaria delle disposizioni previste ai commi 1 e 2, si fa presente che specifici elementi potranno essere forniti dal Ministero delle politiche agricole, amministrazione di vigilanza dell'AGEA.

Articolo 5-bis, comma 1: destina il 50 per cento delle sanzioni, riscosse annualmente, per il miglioramento dell'efficienza dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Si esprime parere contrario, in quanto le disposizioni sono suscettibili di determinare minori entrate e non indicano il meccanismo di riassegnazione dei proventi all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Articolo 5-bis, comma 4: si esprime parere contrario perché norma in deroga alle vigenti norme di contabilità generale.

Articolo 5-bis, comma 5: estende ambito applicativo della disciplina in tema di pignoramenti sulle contabilità speciali delle amministrazioni dello Stato, avuto riguardo alle attività di vigilanza, controllo e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale, affidate, a livello ordinamentale, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della

qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Si esprime parere contrario.

Articolo 6, comma 6-bis: composizione delle sezioni di polizia giudiziaria anche con personale (di pari qualifica) appartenente ai Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, previa intesa tra Stato e regione/provincia autonoma.

Si esprime parere contrario in quanto la norma è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 6, commi 8-bis e 8-ter: riconosce un credito d'imposta ai soggetti, che riportano le indicazioni obbligatorie sull'origine o la provenienza di determinati prodotti alimentari in scrittura braille, per i maggiori costi di stampa, al fine di incentivarne l'utilizzo.

Si esprime parere contrario per i seguenti motivi:

- 1. Copertura posta a carico del Fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze che non dispone di risorse finalizzate allo scopo.
- 2. Rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, per la determinazione dell'ammontare del credito d'imposta che, si ritiene, debba essere riservato alla norma primaria.

Articolo 7-ter: la disposizione è diretta a prorogare fino al 28 febbraio 2010 le agevolazioni contributive attualmente previste per i datori di lavoro agricoli delle zone agricole svantaggiate fino al 31 dicembre 2009. Al fine di coprire gli oneri derivanti dai commi 1, 2, e 3, il comma 5 prevede la riduzione degli stanziamenti previsti per l'anno 2010 a favore dell'utilizzo del bioetanolo. Si esprime parere contrario, conformemente a quanto già detto per l'articolo 2-bis.

Articolo 7-quater: la disposizione comporta maggiori oneri stimati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2010. Al riguardo si esprime parere contrario in ordine alla modalità di copertura, atteso che la riduzione lineare degli stanziamenti di parte

corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge finanziaria compromette la funzionalità degli enti, degli istituti e dei programmi le cui risorse sono annualmente determinate dalla medesima tabella.

Articolo 7-quinquies, comma 1: si prevede che la definizione agevolata del contenzioso con l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 506, della legge n. 244 del 2007, in materia di incumulabilità di agevolazioni contributive per il settore agricolo, si applica non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero sono state avviate a seguito di procedimenti conclusisi con sentenze passate in giudicato. Ne deriva, in particolare, che anche per i giudicati il recupero degli indebiti avviene con rateizzazione ventennale, senza pagamento delle eventuali sanzioni, e riconoscendo il credito previdenziale previsto al secondo periodo del citato comma 506 per i soggetti che in pendenza di giudizio hanno restituito le agevolazioni indebitamente fruite.

Al riguardo si esprime parere contrario:

- 1. Sul piano del merito, ciò comporterebbe un'inammissibile ingerenza del legislatore nei giudicati ed è suscettibile di indebolire, in relazione agli effetti sui giudicati stessi, la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, che ha stabilito l'incumulabilità di agevolazioni contributive per il settore agricolo, consentendo peraltro di evitare, sulla base delle indicazioni fornite dall'INPS, maggiori oneri fino a 1 miliardo di euro.
- 2. Sul piano finanziario, tale previsione determina oneri per minori entrate contributive, non quantificati né coperti, in quanto vengono modificati i profili di incasso degli indebiti che passano dall'at-

tuale periodo medio di circa 3 anni ad un periodo di 20 anni.

Articolo 7-quinquies, comma 2: si stabilisce, per le imprese agricole che hanno aderito al piano di ristrutturazione dei debiti contributivi con l'INPS che la parte del reddito stralciata concorra, ai fini dell'imposta sul reddito, a formare l'imponibile per l'intero ammontare per l'anno in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Si esprime parere contrario in quanto tale previsione è suscettibile di comportare effetti negativi in termini di cassa.

Articolo 7-sexies: Proroga al 31 maggio 2010 il termine di riapertura per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e di quelli agricoli (entro cui pagare imposte sostitutive), posseduti alla data del nuovo termine 1º gennaio 2009. Parere contrario in quanto tale previsione è suscettibile di determinare perdita di gettito.

Articolo 7-undecies: si esprime parere contrario in ordine alla previsione di cui al secondo periodo della disposizione, che rende generiche le verifiche ai fini previdenziali dei requisiti dell'imprenditore agricolo che attualmente sono effettuate dall'INPS ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 476 del 2001, concernente l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti dei coloni e dei mezzadri.

Articolo 7-quaterdecies: si esprime parere contrario in quanto la copertura finanziaria prevista riguarda la compensazione di oneri relativi ad agevolazioni previdenziali per gli addetti alle attività agrituristiche (articolo 3 del decreto legislativo n. 228 del 2001). Al riguardo dalla lettura della disposizione non è dato desumere se le agevolazioni previdenziali di che trattasi abbiano dato luogo alla costituzione di diritti soggettivi per i beneficiari.

ALLEGATO 2

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Nuovo testo C. 2260 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2260 e abb., recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

l'allungamento di un anno del termine di perenzione dei residui passivi relativi ad agevolazioni per la realizzazione di investimenti, previsto dal comma 1 dell'articolo 1-ter, appare suscettibile di influire sensibilmente sull'ammontare complessivo della massa spendibile in conto capitale e, conseguentemente, determinare rilevanti effetti sui saldi di finanza pubblica privi di compensazione;

le deroghe previste dal comma 2 dell'articolo 1-ter in materia di cessione dei crediti renderebbero impossibile la verifica da parte dell'organismo pagatore dell'eventuale situazione debitoria dell'agricoltore, con conseguenti effetti negativi a carico della finanza pubblica;

l'esclusione dei crediti ceduti dalla compensazione con i debiti previdenziali, prevista dal comma 2 dell'articolo 1-ter, comporterebbe un peggioramento delle entrate dell'INPS, con effetti negativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;

l'esenzione dall'imposta di registro delle cessioni dei crediti vantati dagli agricoltori, prevista al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 1-ter, comporta una rinuncia a maggior gettito; le disposizioni dell'articolo 1-quater sono suscettibili di determinare nuovi oneri privi di copertura finanziaria;

la copertura degli oneri recati dall'articolo 2-bis mediante la riduzione del
contingente annuo di 250.000 tonnellate di
cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, così come
la copertura degli oneri recati dagli articoli 2-ter e 7-ter mediante la riduzione del
limite di spesa del comma 5-bis del citato
articolo 22-bis, potrebbe comportare un
impatto negativo sui saldi di finanza pubblica in considerazione delle legittime
aspettative dei beneficiari alla conferma
delle agevolazioni in questione;

la copertura degli oneri recati dall'articolo 2-quater risulta in contrasto con la vigente disciplina contabile. Inoltre, le misure ivi previste contrastano con la normativa comunitaria, considerato che il credito d'imposta per macchinari agricoli si dovrebbe applicare agli investimenti effettuati in aree svantaggiate nel rispetto della normativa comunitaria e non, come invece previsto dall'articolo 2-quater, agli investimenti effettuati su tutto il territorio nazionale;

l'articolo 3-quater, prevedendo un'agevolazione tariffaria per impianti alimentati da fonti rinnovabili è suscettibile di determinare un incremento delle tariffe da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, autorizzando l'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo

sviluppo S.p.a. a rinegoziare un più ampio numero di mutui è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 4-ter, escludendo l'obbligo per gli imprenditori agricoli di effettuare determinanti controlli sanitari, riduce conseguentemente i proventi derivanti dalla riscossione delle relative tariffe, che sono in parte destinati alla copertura delle spese sostenute dalle ASL, e in parte affluiscono alle entrate del bilancio dello Stato;

l'abrogazione dell'articolo unico della legge n. 774 del 1981, prevista dall'articolo 4-*quater* è suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato:

l'assegnazione a finalità di spesa di sanzioni riscosse, prevista dall'articolo 5-bis, comma 1, è suscettibile di determinare un peggioramento del saldi di finanza pubblica:

dal gettito delle tariffe di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5-bis non possono derivare ulteriori risorse da destinare al finanziamento delle attività di contrasto delle frodi, come invece previsto dal comma 4 del medesimo articolo, con la conseguente impossibilità di determinare le modalità di finanziamento di tali attività:

l'articolo 5-bis, al comma 5, estende l'ambito della disciplina applicativa in tema di pignoramenti delle contabilità speciali a favore del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e potrebbe non risultare neutrale rispetto agli equilibri di finanza pubblica;

riguardo all'articolo 6, comma 6-bis, si osserva come la prevista integrazione, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, delle sezioni di polizia giudiziaria con personale di analoga qualifica appartenente ai corpi forestali regionali e provinciali potrebbe avere effetti sull'inquadramento del personale in

quanto, ai sensi delle disposizioni di attuazione del codice di procedure penale le sezioni di polizia giudiziaria sono infatti composte solo da appartenenti al comparto sicurezza, mentre ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi possono essere solamente applicati;

l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze non reca le necessarie disponibilità per gli anni 2010 e 2011 per far fronte agli oneri recati dall'articolo 6, comma 8-bis e 8-ter. Inoltre prevedere l'utilizzo delle risorse del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2010-2012 non appare corretto sino all'approvazione della legge finanziaria 2010;

le disposizioni di cui all'articolo 7-quater che estendono l'applicazione del beneficio del canone ricognitorio alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate alle imprese per l'esercizio di attività di piscicoltura e simili è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi ulteriori rispetto a quelli quantificati dalla norma in esame. Inoltre, l'utilizzo delle risorse della tabella C allegata alla legge finanziaria per far fronte agli oneri recati dall'articolo 7-quater è suscettibile di pregiudicare la funzionalità degli amministrazioni finanziati dalla medesima tabella C;

le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7-quinquies determinano minori entrate contributive non quantificate né coperte in relazione alla modifica dei profili temporali di incasso degli indebiti;

la possibilità di regolarizzare i debiti contributivi nei confronti dell'INPS da parte delle aziende e dei lavoratori del settore agricolo con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 7-quinquies è suscettibile di determinare effetti negativi in termini di cassa;

riguardo all'articolo 7-sexies si rileva come non siano valutabili i relativi effetti complessivi sul gettito tributario; l'articolo 7-undecies rende più generiche le verifiche a fini previdenziali effettuate dall'INPS e ciò potrebbe andare a detrimento della loro efficacia;

la copertura finanziaria relativa alla disposizione dell'articolo 7-quaterdecies prevede la riduzione di un'autorizzazione di spesa che reca le necessarie disponibilità per l'anno 2010; tuttavia, dalla disposizione non è dato desumere se le agevolazioni previdenziali relative alla spesa che viene ridotta abbiano dato luogo alla costituzione di diritti soggettivi per i beneficiari;

riservandosi ulteriori approfondimenti in occasione dell'espressione del parere all'Assemblea, anche alla luce degli eventuali ulteriori elementi di valutazione che il Governo riterrà di fornire,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1-*ter*, sopprimere il comma 1;

all'articolo 1-*ter*, comma 4, sostituire le parole: « non possono » con le seguenti: « non devono »;

sopprimere l'articolo 1-quater;

all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1-sexies, sopprimere le parole: « e senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica »;
- *b)* dopo il comma 1-*sexies*, aggiungere il seguente: « 1-*sexies*.1 Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al comma 1-*sexies* non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese;
- c) al comma 1-octies, sostituire le all'arr parole: « Dall'attuazione del presente arti- comma 4;

colo » con le seguenti: « All'attuazione dei commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies »;

sopprimere l'articolo 2-quater;

all'articolo 4, comma 1, lettera *i*), capoverso Art. 8-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: « senza oneri per il bilancio dello Stato » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;
- *b)* al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;
- *c)* dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
- « 1-bis. Il comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, è sostituito dal seguente: "6. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. All'istituzione e al funzionamento della suddetta Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" »;

all'articolo 4, comma 1, lettera *l*), capoverso comma 1-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sostituire le parole: « senza oneri per lo Stato » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;
- b) sostituire il secondo periodo con il seguente: « Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

sopprimere l'articolo 4-bis;

sopprimere l'articolo 4-quater;

all'articolo 5-bis, sopprimere il comma 1;

all'articolo 5-bis, sopprimere il

all'articolo 6, sopprimere i commi 8-bis e 8-ter;

sopprimere l'articolo 7-quater; sopprimere l'articolo 7-quinquies;

e con le seguenti condizioni:

all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 2:

sopprimere l'articolo 2-bis; sopprimere l'articolo 2-ter; sopprimere l'articolo 3-quater;
sopprimere l'articolo 4-ter;
all'articolo 5-bis, sopprimere il comma 5;

all'articolo 6, sopprimere il comma 6-*bis*;

sopprimere l'articolo 7-ter; sopprimere l'articolo 7-sexies; sopprimere l'articolo 7-undecies; sopprimere l'articolo 7-quaterdecies ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

AUDIZIONI	INFORMALI:
AUDILIUM	INI ONWALL.

Audizione informale nell'ambito dell'esame degli schemi di regolamento nn. 132, 133 e 134 in materia di regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.	
Audizione di rappresentanti di associazioni sindacali della scuola e di associazioni di genitori .	31
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano (Seguito dell'esame e rinvio)	31
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi (Seguito dell'esame e rinvio)	32
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio (Esame e rinvio)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

ERRATA CORRIGE

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 5 novembre 2009.

Audizione informale nell'ambito dell'esame degli schemi di regolamento nn. 132, 133 e 134 in materia di regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.

Audizione di rappresentanti di associazioni sindacali della scuola e di associazioni di genitori.

L'audizione informale si è svolta dalle 9.30 alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 novembre 2009. – Presidenza

viene il sottosegretario per i beni e le attività culturali, Francesco Maria GIRO.

38

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 ottobre 2009.

Valentina APREA, presidente, comunica del presidente Valentina APREA. - Inter- | che sul nuovo testo del provvedimento in esame, ai fini del trasferimento alla sede legislativa, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni e la Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con osservazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.

C. 2064 Grimoldi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in esame, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2009.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda che da tempo anche il gruppo parlamentare da lei rappresentato aveva espresso interesse e preoccupazione per l'attività della Biblioteca. Sottolinea come nel tempo i fondi a disposizione dell'istituto si siano andati assottigliando. Nel verificare le responsabilità, afferma che queste vanno ripartite in modo quasi equo tra i vari governi che si sono succeduti. Nel considerare la situazione della biblioteca, stigmatizza quindi come le attività di tagli lineari alle risorse, perseguiti negli anni con provvedimenti dei diversi governi, abbiano comportato sottrazioni di risorse, togliendo finanziamenti in modo indiscriminato. Solleva perplessità, poi, in merito alla copertura finanziaria del provvedimento, che ritiene configurerebbe tagli lineari alle risorse allocate sulla Tabella C inerenti ai beni culturali e al Fondo di finanziamento ordinario delle Università. Rileva, in particolare, che risorse per circa 1 milione di euro previste dalla finanziaria per il 2007, destinate proprio all'acquisto da parte delle scuole di strumenti multimediali di lettura per gli ipovedenti, non sono state messe a disposizione. Alla luce dei presupposti evidenziati, ritiene opportuno prevedere un momento di riflessione al fine di reperire finanziamenti più adeguati, pur condividendo le necessità di proseguire come stabilito, nell'iter del provvedimento.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, intervenendo in sede di replica, non condivide l'ipotesi di una pausa di riflessione per definire la copertura finanziaria del provvedimento in esame, in quanto nella relazione da lui svolta si indica con chiarezza la fonte di copertura degli oneri. Non vorrebbe che le argomentazioni della collega Ghizzoni presupponessero una volontà di modificare il percorso del provvedimento per cui ritiene si dovrebbe ipotizzare il trasferimento alla sede legislativa.

Manuela GHIZZONI (PD), intervenendo per una precisazione, rileva che la pausa di riflessione significa esclusivamente prevedere un maggiore approfondimento sugli stanziamenti previsti, considerato il fatto che per il 2010 manca la copertura. Ribadisce, altresì, che non vi è alcuna intenzione di ritardare i lavori di un provvedimento, di cui si continua a condividere la necessità e le finalità.

Il sottosegretario Francesco GIRO, intervenendo in sede di replica, condivide la finalità di fondo perseguita dalla proposta di legge, che intende potenziare l'attività di una biblioteca che svolge una meritoria attività di sostegno delle persone non vedenti e ipovedenti nonché di organizzazione di servizi diretti agli alunni con disabilità visiva. Quanto alle valutazioni di copertura, si rimette alle decisioni del Ministero dell'economia e delle finanze, rinviando al parere della competente Commissione bilancio.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge in esame alle ore 18 di giovedì 12 novembre 2009.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

C. 2393 Pisicchio.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame mira a riformare diversi aspetti della legge n. 69 del 1963, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti; sottolinea che si tratta di un provvedimento ormai necessario, poiché nella professione molto è cambiato dai tempi della citata legge n. 69. La grave crisi in cui versa l'editoria, le nuove tecnologie telematiche, in particolare il web, hanno introdotto, i nuovi modi di comunicazione sono tutti elementi che conducono all'opportunità della modifica della normativa esistente. Sottolinea che la relazione introduttiva evidenzia, infatti, che mentre le impostazioni di principio della legge suddetta sono ancora valide, alcune questioni strutturali e organizzative richiedono una riforma, alla luce dei cambiamenti intervenuti nell'informazione giornalistica e della conseguente necessità di governo efficace. Gli aspetti sui quali intervenire sono rappresentati dalle regole per l'accesso alla professione, dalla ridefinizione dei meccanismi di selezione della rappresentanza, dalla formazione permanente e dalla necessità di una rapida applicazione dei principi deontologici. Ricorda che la stessa relazione evidenzia che con la proposta di legge si recepisce l'impianto suggerito dall'Ordine dei giornalisti con il documento di indirizzo per la riforma, approvato nel 2008. Gli articoli 1, 3 e 9 della proposta di legge in esame concernono la disciplina per l'accesso alla professione di giornalista.

In particolare, sottolinea che l'articolo 1, aggiungendo un comma all'articolo 29 della legge n. 69 del 1963, introduce tra i requisiti per l'accesso alla prova di idoneità professionale - necessaria per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti - il conseguimento della laurea e il compimento della pratica giornalistica in uno dei seguenti ambiti: laurea specialistica o magistrale il cui percorso formativo biennale sia costituito almeno per il 50 per cento da attività pratica orientata alla professione di giornalista e disciplinata sulla base di convenzioni tra l'università e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che verifica anche l'effettivo tirocinio professionale svolto; master universitario biennale il cui percorso formativo sia disciplinato sulla base di convenzioni tra l'università e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che verifica anl'effettivo tirocinio professionale svolto; corsi biennali svolti presso istituti di formazione al giornalismo riconosciuti con deliberazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Relativamente al requisito del titolo di studio, la proposta di legge indica una laurea in qualsiasi disciplina o classe. A tale proposito, segnala che nel nuovo ordinamento universitario i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate da uno o più decreti ministeriali (articolo 4, decreto ministeriale n. 270 del 2004). Per ambito disciplinare si intende, invece, l'insieme di scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini (articolo 1 decreto ministeriale n 270 del 2004).

Alla luce delle indicazioni normative sopra ricordate, ritiene occorrerebbe valutare l'opportunità di eliminare dal capoverso il termine « disciplina », risultando sufficientemente indicativo della volontà legislativa l'utilizzo dei termini « classe di laurea ». Alla lettera c) segnala, inoltre, un refuso (« istituiti » invece di « istituti »). Riterrebbe opportuno, inoltre, chiarire se le nuove modalità di svolgimento della pratica giornalistica indicate dalla proposta di legge sostituiscano quelle previste dall'articolo 34 della legge n. 69 del 1963, come sembrerebbe evincersi dalla lettura del successivo articolo 3. In caso positivo, dovrebbe procedere all'abrogazione dello stesso articolo 34 e si dovrebbero apportare le modifiche conseguenti alle norme vigenti in materia. A fini di chiarezza normativa, riterrebbe inoltre opportuno inserire il nuovo comma nell'ambito dell'articolo 32 (Prova di idoneità professionale) della legge, anziché dell'articolo 29 (Iscrizione nell'elenco dei professionisti), e di sostituire la rubrica dell'articolo 1 della proposta di legge, requisiti per l'accesso alla professione di giornalista, con quella di « Requisiti per l'accesso alla prova di idoneità professionale ». Aggiunge che l'articolo 3 della proposta di legge che, secondo la relazione introduttiva tenta di dare una risposta anche alla questione dei « pubblicisti di necessità » introduce l'articolo 32-bis alla legge n. 69 del 1963. Esso reca norme transitorie in materia di ammissione alla prova di idoneità professionale di coloro che non sono in possesso dei requisiti introdotti dalla medesima proposta. In particolare, comma 1 del nuovo articolo - che, a differenza dei commi 2 e 3, non reca un termine finale di applicazione delle relative disposizioni – prevede che siano ammessi coloro che alla data di entrata in vigore dell'articolo: a) hanno svolto il periodo di pratica previsto dall'ordinamento vigente prima della medesima data; b) sono iscritti nel registro dei praticanti. L'ammissione è prevista al compimento del periodo di pratica previsto dall'ordinamento vigente prima della medesima data.

Al riguardo, a fini di chiarezza normativa, alle lettere a) e b) riterrebbe opportuno sostituire le parole « previsto dall'ordinamento vigente prima della medesima

data » con le parole « previsto dall'articolo 34 », a meno di considerare l'abrogazione dell'articolo 34; alla successiva lettera b), inoltre, sembrerebbe opportuno inserire una virgola dopo le parole « registro dei praticanti ». Aggiunge che il comma 2 prevede che, fino alle sessioni dell'anno 2015, siano ammessi alla prova di idoneità professionale anche coloro che, non in possesso della laurea: a) svolgono attività redazionale giornalistica da almeno due anni consecutivi, purché abbiano seguito, anche per via informatica, corsi di formazione teorica e di aggiornamento: b) esercitano la professione giornalistica a tempo pieno e in modo continuativo da almeno cinque anni, purché abbiano seguito, anche per via informatica, i corsi di formazione teorica e di aggiornamento già descritti al punto a), alle medesime condizioni ivi indicate. L'attività giornalistica deve essere comprovata con la presentazione di un congruo numero di articoli firmati o di altra documentazione che dimostri l'effettivo e regolare inserimento nella produzione giornalistica di una o più testate, secondo parametri fissati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che ne assicura l'applicazione, e dalla documentazione del rapporto contrattuale giornalistico esistente, ovvero dalla documentazione degli avvenuti pagamenti. Relativamente al requisito indicato al punto a), evidenzia che né la legge n. 69 del 1963, né il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, recano una definizione di « attività redazionale giornalistica ». Occorrerebbe pertanto valutare l'opportunità di precisare il significato delle parole « attività redazionale », così da distinguerla chiaramente dalla attività giornalistica di cui alla lett. b). Alle lettere a) e b), sembrerebbe, poi, opportuno sostituire le parole: « in possesso del titolo di studio previsto dall'ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo » con le parole: « non in possesso della laurea », dal momento che, come già evidenziato, la normativa vigente non prevede tra i requisiti alcun titolo di studio; alla lettera *b*) sembrerebbe, inoltre, opportuno chiarire a quali pagamenti si faccia riferimento. Rileva, infine, che alla lettera b) occorrerebbe valutare l'opportunità di sostituire, le parole « esercitano la professione giornalistica a tempo pieno» con le parole « esercitano l'attività giornalistica a tempo pieno », poiché alla medesima lettera, verosimilmente, non si intende fare riferimento alla possibilità, per i giornalisti professionisti non in possesso del diploma di laurea, di sostenere nuovamente la prova di idoneità professionale. Sottolinea quindi che il comma 3 del medesimo articolo prevede che, fino alle sessioni dell'anno 2013, l'ammissione alla prova di idoneità professionale sia consentita ai laureati che: a) hanno svolto presso aziende editoriali il periodo di pratica previsto dall'ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore dell'articolo; b) sono iscritti nel registro dei praticanti. L'ammissione è prevista al compimento del periodo di pratica previsto dall'ordinamento vigente prima della medesima data. Al riguardo, ricorda che valgono le osservazioni già formulate con riferimento alle lettere a) e b) del comma 1. In termini generali occorrerebbe infine, considerare l'opportunità di collocare il contenuto della norma nell'ambito del titolo V della legge n. 69 del 1963 (Disposizioni finali e transitorie) e, ai commi 1 e 3, di sostituire le parole « alla data di entrata in vigore del presente articolo» con le parole « alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Sottolinea ancora che l'articolo 9 della proposta di legge stabilisce che i candidati alla prova di idoneità professionale possono presentare, per ciascun anno solare, solo due domande di ammissione. È affidato al Governo il compito di apportare le necessarie modifiche all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni introdotte. Per quel che riguarda l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, l'articolo 2 della proposta di legge, aggiungendo un comma all'articolo 35 della legge n. 69 del 1963 - e fermi restando, quindi, i requisiti già previsti - subordina l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti all'effettuazione di un colloquio, da svolgersi presso il consiglio regionale dell'Ordine cui è presentata la domanda. La domanda di iscrizione resta sospesa fino all'esito positivo del colloquio. Il colloquio concerne le materie, indicate dall'articolo 44, secondo comma, lettere d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, e cioè: norme giuridiche attinenti al giornalismo; elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto di autore; etica professionale. Il colloquio può essere sostituito dalla frequenza di corsi formativi, della durata di almeno quarantacinque ore, organizzati dai consigli regionali o dal Consiglio nazionale dell'Ordine. Segnala che la relazione illustrativa, nel prevedere i corsi formativi, prevede comunque, al termine, una prova conclusiva sulle materie studiate. Ricorda che l'articolo 35 della legge n. 69 del 1963 indica quale requisito per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti un'attività pubblicistica regolarmente svolta da almeno due anni. Al riguardo, la norma stabilisce, in particolare, che la domanda di iscrizione deve essere corredata dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente e da certificati dei direttori delle pubblicazioni che comprovano l'attività pubblicistica regolarmente retribuita. A fini di semplificazione normativa, ritiene che occorrerebbe valutare inoltre l'opportunità di sostituire i termini « effettuazione di un colloquio » con i termini « superamento di un colloquio », sopprimendo conseguentemente la locuzione « La domanda resta sospesa fino all'esito positivo del colloquio ». Occorrerebbe valutare ancora l'opportunità di sostituire la rubrica « Status di pubblicista » con quella « Iscrizione nell'elenco dei pubblicisti ».

Sui Consigli dell'Ordine, ricorda innanzitutto che gli articoli 4 e 7 della proposta di legge apportano limitate modifiche alla disciplina del Consiglio nazionale dell'ordine contenuta nella legge n. 69 del 1963. L'articolo 8 reca invece una disposizione procedurale riferibile anche ai Consigli regionali. In particolare, l'articolo 4, sostituendo l'articolo 16 della legge, attribuisce al potere regolamentare del Governo - Ministero della giustizia il compito di disciplinare la composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e di definirne le modalità di elezione; viene meno l'esplicita indicazione della sede presso il Ministero di giustizia. Ricorda che attualmente l'elezione avviene - analogamente e quanto previsto per gli ordini regionali - attraverso la convocazione di un'apposita assemblea che procede a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, articoli 3-6 della legge n. 69. Evidenzia che la proposta di legge intende dunque svincolare le modalità di elezione del Consiglio nazionale da quelle previste dalla legge istitutiva per i consigli decentrati, ai sensi degli articoli 4 e seguenti: la composizione e le modalità di elezione del primo vengono infatti rimesse al regolamento ministeriale, mentre per i secondi continueranno ad applicarsi le disposizioni della legge istitutiva dell'ordine. Ricorda che la relazione introduttiva evidenzia che la modifica si rende necessaria perché i consiglieri nazionali, che negli anni 60 erano 45, oggi superano il numero di 130, il che determina oneri eccessivi e prolungamento dei tempi. Segnala quindi che l'articolo 7 interviene, invece, sulle modalità di convocazione del Consiglio nazionale dell'ordine, prevedendo che la convocazione possa essere inviata anche per posta prioritaria. Attualmente, tale materia è disciplinata dal decreto del Ministro della giustizia del 18 luglio 2003 che, all'articolo 24, dispone che « Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente con notificazione a mezzo raccomandata o, previa autorizzazione scritta dei consiglieri, per fax o posta elettronica, con procedura di avvenuta ricezione, inviata almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni e la convocazione deve avvenire telegraficamente o per fax o per posta elettronica, con procedura di avvenuta ricezione ». Con riferimento alla disposizione indicata ritiene necessario valutare la previsione di un

intervento con fonte di rango primario. Sembrerebbe, infatti, più opportuno rimettere al regolamento di cui all'articolo 4 anche le modalità di convocazione del Consiglio nazionale dell'Ordine; inoltre, occorrerebbe valutare la correttezza dell'uso del termine « notificazione », posto che lo strumento indicato – posta prioritaria – non prevede forme di ricezione della comunicazione. Con riferimento al Consiglio nazionale, segnala, inoltre, che la proposta di legge non interviene sugli ulteriori articoli della legge n. 69 del 1963 e dunque conferma la disciplina degli articoli 17 – in base al quale i componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica 3 anni, e possono essere rieletti; 18, relativo al regime delle incompatibilità e 19 che individua in un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere le cariche interne e che prevede un comitato esecutivo e revisori dei conti. Non sono definite oltre le successive disposizioni in tema di compiti del Consiglio nazionale e dei suoi organi. Aggiunge che una disposizione di natura procedurale che riguarda esclusivamente l'elezione dei Consigli dell'ordine regionali – e non anche del Consiglio nazionale, le cui modalità di elezione, in virtù dell'articolo 4, devono essere definite dal regolamento ministeriale - è invece contenuta nell'articolo 8 della proposta di legge che novella l'articolo 4 della legge n. 69 del 1963, stabilendo che tra la prima e la seconda convocazione dell'assemblea elettorale devono intercorrere 48 ore, in luogo degli attuali 8 giorni.

Sulla responsabilità disciplinare e correttezza dell'informazione, articoli 5 e 6, ricorda che l'articolo 5 della proposta di legge istituisce la Commissione deontologica nazionale con il compito di accertare in secondo grado la responsabilità disciplinare degli iscritti all'ordine. La proposta di legge, senza modificare le disposizioni indicate, inserisce nella legge n. 69 del 1963 l'articolo 59-bis con il quale istituisce la Commissione deontologica nazionale, competente per le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare, prevedendo

che ad esse si applichino le disposizioni del titolo IV della legge (comma 1). La relazione introduttiva specifica che la modifica si rende necessaria perché il ricorso al Consiglio nazionale nella sua interezza determina problemi di funzionamento. Segnala al riguardo la necessità di coordinare il nuovo articolo 59-bis con la disciplina sopra richiamata del giudizio disciplinare di secondo grado contenuta negli articoli 60 e seguenti della legge n. 69 del 1963. Aggiunge che i commi 2 e 3 dell'articolo 59-bis citato specificano che laddove la sanzione disciplinare irrogata dalla Commissione consista nell'avvertimento o nella censura, la decisione assunta avrà carattere definitivo e potrà essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria (articolo 63 e seguenti); laddove la sanzione sia più grave - sospensione o radiazione dall'albo - sarà necessaria una ratifica della decisione della Commissione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine, prima di poter adire l'autorità giudiziaria. La proposta demanda a un regolamento del Ministro della giustizia la specificazione delle modalità di intervento in sede di ratifica del Consiglio nazionale. Infine, l'articolo 5 autorizza il Governo a modificare l'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, così da adeguare le norme ivi contenute alla nuova previsione della Commissione deontologica. Viene, quindi, integralmente rimessa al Governo anche la definizione della composizione della Commissione la relazione illustrativa, invece, fa esplicito riferimento a tale profilo, ipotizzando che la Commissione deontologica sia composta da nove membri espressione del Consiglio nazionale). Ricorda quindi che l'articolo 6 della proposta di legge istituisce, presso ogni distretto di Corte d'appello, il Giurì per la correttezza dell'informazione. Tali organismi sono inseriti nel titolo IV della legge n. 69 del 1963 attraverso il nuovo articolo 65-bis, e saranno composti da 5 membri – che resteranno in carica per 5 anni non prorogabili - individuati ai sensi del comma 1: due membri nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; due membri nominati dal consiglio

regionale dell'Ordine dei giornalisti; un membro, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello. Ai membri del giurì si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Ricorda che l'articolo 4, comma 5, della legge n. 249 del 1997 prevede che ai componenti dell'Autorità si applicano alcune disposizioni previste dalla legge n. 481 del 1995, concernente l'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Fra le disposizioni applicabili vi è l'articolo 2, comma 8, che prevede che i membri della stessa Autorità non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. Aggiunge che il comma 3 demanda ad un regolamento del Ministro della giustizia – da emanarsi d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Consiglio nazionale dell'ordine - la definizione dell'organizzazione interna e del funzionamento del nuovo organismo, nonché la definizione delle « procedure e dei termini per l'espletamento del tentativo di conciliazione ». A tal proposito, ricorda che sembra necessario definire in generale le funzioni dei giurì per la correttezza dell'informazione, nonché esplicitare il riferimento al tentativo di conciliazione, non desumibile dalla lettera della proposta di legge, anche per chiarire quali siano le potenziali « parti in causa ».

Auspica quindi una rapida approvazione del provvedimento in esame, molto atteso da tutti i giornalisti, condiviso da tutte le forze politiche.

Valentina APREA, presidente, esprime soddisfazione per la relazione svolta dal collega Mazzuca, e in particolare per l'impegno di tutte le forze politiche profuso nella presentazione di un importante provvedimento, atteso da tanti giovani. Sottolinea che, nella presente legislatura sono componenti della Commissione autorevoli esponenti del mondo del giornalismo, come l'onorevole Mazzucca, che aiuterà a trovare un'efficace sintesi tra tutti i gruppi politici su questa materia.

Luigi NICOLAIS (PD), nel congratularsi con il collega Mazzucca per la documentata relazione, chiede chiarimenti sulla composizione della Commissione deontologica nazionale. Riterrebbe in particolare opportuno che della Commissione facessero parte anche giornalisti professionisti, rilevando che l'articolo 5 sembra elusivamente demandare ad un regolamento il funzionamento della Commissione medesima.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, conferma che della citata Commissione fanno parte giornalisti professionisti. Rileva peraltro che è assolutamente opportuno che il funzionamento della Commissione sia definito da un regolamento.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia di sottoscrivere la proposta di legge in esame che condivide.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 242 del 4 novembre 2009, a pagina 41, prima colonna, dopo la trentaquattresima riga, aggiungere i seguenti periodi:

« La revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la Riforma Moratti (legge 53/2003 e decreto legislativo n. 226/2005, modificata dal Governo Prodi con la legge 40 del 2007 – Bersani *bis*), viene nuovamente proposta all'esame del Parlamento dal Ministro Gelmini sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.

Essa comprende tre regolamenti recanti la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei (regolamento n. 132), le norme sul riordino degli Istituti tecnici (regolamento n. 133), le norme sul riordino degli Istituti Professionali (regolamento n. 134) ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	39
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
ERRATA CORRIGE	44

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260 Governo e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XIII Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 2260 Governo, n. 2646 Cosenza e n. 2743, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare ».

Il testo unificato elaborato dalla XIII Commissione reca misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare. Pur contenendo una varietà di disposizioni, riferite a specifici ambiti normativi, il progetto di legge è venuto all'attenzione del dibattito politico soprattutto per l'intervento relativo all'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti alimentari nell'etichettatura, intervento che si inserisce in un quadro normativo comunitario complesso, peraltro a sua volta in evoluzione. In particolar modo, esso individua le finalità della norma nell'assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 2, comma 1-bis, che introduce nuove norme al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori ed evitare di indurli in errore, vietando nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di formaggi DOP, fatta salva l'indicazione tra gli in-

gredienti della percentuale dei formaggi DOP utilizzati, a condizione che sia riportata con i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle altre indicazioni.

Segnala, poi, che l'articolo 7, comma 2, modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 281 del 1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi. L'articolo in commento sostituisce l'articolo 23 della legge n. 281 del 1963, relativo alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività. In particolare, evidenzia le seguenti novità: la sospensione dell'attività (per un periodo massimo di tre mesi) non costituisce una sanzione accessoria in caso di violazione di una qualsiasi delle disposizioni previste dalla legge, ma può essere irrogata solo per la - reiterata vendita di prodotti contenenti sostanze vietate ovvero vendita di prodotti con indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente (ex articolo 22, commi 2 e 3); viene soppressa la più severa sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino ad un anno (attualmente prevista in caso di reiterazione dell'illecito) - al riguardo, la relazione illustrativa del disegno di legge spiega che la sospensione per un termine massimo di tre mesi sarebbe di per sé un sufficiente deterrente alla commissione dell'illecito in quanto l'attività di produzione dei mangimi comporta un ciclo pressoché continuo con scorte praticamente inesistenti e, dunque « una sospensione, anche breve, dell'attività, comporta danni in buona parte irreversibili per il produttore »; la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio (con conseguente impossibilità di ottenere una nuova autorizzazione per cinque anni) è disposta solo se dal fatto è derivato pericolo per la salute umana; la messa in pericolo della salute degli animali non comporta più l'applicazione di questa sanzione accessoria; l'affissione e pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni amministrative è rimessa alla discrezionalità dell'autorità amministrativa che irroga la sanzione: viene infatti soppressa la previsione che attualmente rende tali attività obbligatorie.

In conclusione, ritiene opportuno sottolineare la significativa rilevanza che tale progetto di legge assume per il settore agroalimentare nel suo complesso e, tutto ciò evidenziato, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2836 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianni MANCUSO (PdL) *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, il parere « rinforzato » sul disegno di legge n. 2836, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. Attualmente, della Convenzione – in vigore internazionale dal 1º maggio 1992 – sono divenuti Parti diciannove paesi membri del Consiglio d'Europa, mentre l'Italia e i Paesi Bassi hanno finora soltanto firmato la Convenzione.

Nella relazione introduttiva del Governo, di accompagnamento al disegno di legge, si chiarisce che nel periodo, assai lungo, ormai trascorso dalla firma della Convenzione da parte dell'Italia, la legislazione nazionale – soprattutto la legge 14 agosto 1991, n. 281, « Legge quadro in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo » – e le norme regionali di recepimento hanno già in gran parte attuato le disposizioni della Convenzione, in molti casi anche superandone le previsioni minime.

La normativa di riferimento, oltre alla legge 14 agosto 1991, n. 281, si basa su: la circolare del Ministero della salute 14 maggio 2001, n. 5: « Attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 »; l'Accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy, del 6 febbraio 2003; il Regolamento (CE) n. 998/2003 del 26 maggio 2003: « Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia », che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio; la legge 20 luglio 2004, n. 189: « Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate; l'ordinanza del Ministero della salute 14 gennaio 2008: « Tutela della incolumità pubblica dall'aggressione di cani »; l'ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2008: « Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina »; l'ordinanza 3 marzo 2009: »Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani»; le ordinanze del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 16 luglio 2009: « Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 » e 21 luglio 2009: « Ordinanza contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati».

Ciò che tuttavia la vigente legislazione italiana non contempla, se non in provvedimenti di carattere transitorio e privi di apparato sanzionatorio, sono misure atte a scoraggiare la violazione dei divieti posti dall'articolo 10 della Convenzione, come anche a colpire l'illecita introduzione di

animali da compagnia nel territorio italiano, in violazione, tra l'altro, dell'articolo 12 della Convenzione.

A tal fine, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione in esame contiene dettagliate norme di carattere penale e amministrativo.

Iniziando ad illustrare il contenuto dell'accordo, ricorda che lo stesso si compone di un preambolo e di ventitre articoli.

L'articolo 1 riporta alcune definizioni fondamentali per l'interpretazione della Convenzione, tra le quali quella di animali da compagnia, di allevamento e custodia di essi, di rifugio per animali, di animale randagio.

In base all'articolo 2, ciascuna delle Parti si impegna a provvedere all'attuazione delle disposizioni della Convenzione in esame con riferimento tanto agli animali da compagnia tenuti in alloggi domestici, in allevamenti e custodie o in rifugi, quanto, se del caso, agli animali randagi. È d'altronde previsto che ciascuna delle Parti possa adottare normative più rigorose di quelle dettate dalla Convenzione.

Gli articoli 3 e 4 riguardano i principi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento. È previsto che nessuno dovrà causare inutilmente sofferenze o angosce a un animale da compagnia, né tanto meno dare luogo al suo abbandono. Inoltre, la responsabilità della salute e del benessere dell'animale è in capo al suo proprietario o, comunque, a chi abbia accettato di occuparsene. Cionondimeno, se l'animale si riveli incapace di adattarsi alla cattività, esso non dovrà essere tenuto come animale da compagnia.

Gli articoli da 5 a 7 riguardano la riproduzione, i limiti di età per l'acquisto di un animale da compagnia e le attività addestrative. È in particolare stabilito che nell'impiego di un animale da compagnia per la riproduzione si debba tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali suscettibili di recare pericolo alla salute e al benessere della discendenza o della fattrice. Inoltre, nessun animale dovrebbe essere venduto a minori

di sedici anni in mancanza di un esplicito consenso di chi eserciti la potestà parentale. D'altra parte è vietata ogni forma di addestramento dannosa per la salute e il benessere dell'animale soprattutto se lo si costringa a prestazioni superiori alle sue capacità naturali, ovvero con l'utilizzazione di mezzi artificiali.

L'articolo 8 riguarda la detenzione di animali da compagnia a fini di commercio, allevamento, custodia a scopo di lucro, nonché i rifugi per scopi non commerciali. È dunque stabilito che chi eserciti le attività di cui al presente articolo, come anche chi intenda intraprenderne una, sia tenuto a dichiararlo all'autorità competente, indicando in special modo, oltre alle specie animali oggetto dell'attività, le persone responsabili e le relative nozioni settoriali, e inoltre i locali e le attrezzature da utilizzare. L'autorità competente decide se quanto dichiarato in merito all'attività in essere o da intraprendere corrisponda ai canoni richiesti e, conseguentemente, può vietare la prosecuzione o l'inizio dell'attività, ovvero raccomandare provvedimenti migliorativi.

In base all'articolo 9, è fatto divieto di utilizzare gli animali da compagnia nel campo della pubblicità, dello spettacolo, delle esposizioni o delle competizioni, qualora in tali attività ne vengano messi a rischio la salute e il benessere, ovvero le condizioni minime di corretto mantenimento. È inoltre previsto il divieto di somministrazione di sostanze o di applicazione di trattamenti agli animali da compagnia, tali da aumentarne o diminuirne il livello naturale di prestazione: il divieto è assoluto nel corso di competizioni ed è limitato in tutti gli altri casi all'eventualità di rischi per la salute e il benessere dell'animale.

Gli articoli 10 e 11 concernono gli interventi chirurgici e l'uccisione di animali da compagnia. Per quanto riguarda il primo aspetto, sono vietati gli interventi destinati a modificare il mero aspetto di un animale da compagnia, senza risvolti curativi – si elencano in particolare il taglio della coda o delle orecchie, la rescissione delle corde vocali e l'asporta-

zione di unghie o denti. Unica eccezione ai divieti di cui in precedenza saranno gli interventi volti a impedire la riproduzione degli animali, o quelli che un veterinario giudicherà necessari per ragioni di medicina veterinaria o nell'interesse di un determinato animale. Per quanto concerne gli interventi suscettibili di arrecare particolare dolore all'animale, essi dovranno essere effettuati esclusivamente in anestesia e da un veterinario, mentre è richiesto, per gli interventi non richiedenti anestesia, che siano praticati da una persona comunque competente. L'uccisione di un animale da compagnia potrà essere praticata solo da un veterinario o da altra persona competente, ad eccezione di casi di urgenza nei quali si debba porre fine alle sofferenze di un animale. Principioguida di ogni decisione è il minimo di sofferenze da arrecare all'animale e il metodo prescelto dovrà consistere in una iniziale somministrazione anestetica profonda, seguita da un procedimento che provochi la morte in maniera assolutamente certa. Saranno comunque vietati metodi quali l'annegamento o l'asfissia, ovvero l'utilizzazione di veleni o droghe e anche l'uccisione mediante scariche elettriche, qualora non garantiscano la perdita di coscienza dell'animale prima della morte.

Gli articoli 12 e 13 riguardano le misure rivolte agli animali randagi, nei confronti dei quali sarà possibile adottare le misure necessarie a ridurne il numero qualora rappresenti un problema: tuttavia tali misure non dovranno causare se non il livello minimo di sofferenze fisiche e morali all'animale, tanto rispetto alla cattura che in ordine al mantenimento e alla soppressione del medesimo. È inoltre previsto un impegno (attenuato) delle Parti a considerare la possibilità di procedere all'identificazione permanente dell'animale. È però previsto che si potrà fare eccezione ai principi appena elencati in materia di cattura, mantenimento e soppressione degli animali, qualora ciò si renda indispensabile nell'ambito di piani governativi di controllo delle malattie.

L'articolo 14 impegna le Parti allo sviluppo di programmi di informazione e di istruzione per diffondere nei confronti dei soggetti interessati, individuali e collettivi, le disposizioni e i principi della Convenzione in oggetto. In particolare, si dovrà richiamare l'attenzione sulla necessità di scoraggiare l'utilizzazione degli animali da compagnia come mero premio od omaggio, come anche il loro acquisto superficiale e lo sviamento di animali selvatici al rango di animali da compagnia.

Gli articoli 15 e 16 concernono rispettivamente le consultazioni multilaterali tra le Parti della Convenzione e le procedure di emendamento della medesima. Dopo cinque anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione e, in seguito, ogni cinque anni, si terranno consultazioni in seno al Consiglio d'Europa sull'attuazione, la revisione o l'estensione della Convenzione. Ciascuna consultazione si concluderà con la presentazione di un rapporto al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Infine, gli articoli da 17 a 23 sono dedicati alle consuete clausole finali della Convenzione.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che esso si compone di otto articoli, dei quali il primo, il secondo e l'ottavo riportano le consuete disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, sull'esecuzione di essa e sull'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, prevista per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge contengono norme penali.

L'articolo 3 novella gli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale, introdotti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.

In particolare, il delitto di uccisione di animali (articolo 544-bis) – punito con la reclusione da tre a diciotto mesi – è modificato attraverso l'eliminazione del requisito della crudeltà nell'uccisione. La fattispecie si realizza dunque quando chiunque cagiona, senza necessità, la morte di un animale.

Il delitto di maltrattamento di animali (articolo 544-*ter*) è integralmente riscritto.

In particolare, rispetto alla formulazione attuale, il disegno di legge elimina il requisito della crudeltà nella condotta; anche in questo caso è sufficiente l'assenza di necessità; aumenta la pena prevedendo la reclusione da tre a quindici mesi o la multa da 3 mila a 18 mila euro (in luogo dell'attuale reclusione da tre mesi a un anno o multa da 3 mila a 15 mila euro) (comma 1); prevede il delitto di maltrattamento anche quando qualsiasi animale, non solo quello da compagnia (nel corso dell'esame in sede referente è stato infatti soppresso il riferimento all'animale da compagnia) è sottoposto a interventi destinati a modificarne l'aspetto (per esempio, alla coda o alle orecchie, alle unghie o ai denti) o ad incidere sulle corde vocali. Tali disposizioni non si applicano quando l'intervento chirurgico non terapeutico è eseguito da un veterinario per impedire la riproduzione dell'animale, per ragioni di medicina veterinaria ovvero nell'interesse dell'animale medesimo.

L'articolo 4 prevede una nuova fattispecie penale: il traffico illecito di animali da compagnia. In sintesi, la disposizione sanziona con la reclusione da tre mesi a un anno, e con la multa da 3 mila a 15 mila euro, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce in Italia animali da compagnia privi di certificazioni sanitarie e di sistemi di identificazione individuale (passaporto individuale, ove richiesto) ovvero, una volta introdotti nel territorio nazionale, li trasporta, cede o riceve. La pena è aumentata se gli animali hanno un'età inferiore a otto settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.

Per la definizione di animale da compagnia, la disposizione richiama l'allegato I, parte A, del regolamento comunitario n. 998 del 2003 (cani e gatti).

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il disegno di legge prevede la confisca dell'animale, che sarà affidato alle associazioni o agli enti già individuati dalla legge, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di

allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività e, in caso di recidiva, l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Gli articoli da 5 a 7 prevedono illeciti amministrativi, individuano le relative sanzioni e definiscono il procedimento di applicazione delle stesse.

In particolare, l'articolo 5 prevede che, laddove il traffico illecito di animali da compagnia non integri gli estremi della fattispecie penale, l'autore della condotta sia soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: da 100 a 1.000 euro per ogni animale introdotto privo di sistemi di identificazione individuale ; da 500 a 1.000 euro per ogni animale introdotto in violazione della legge, salva la possibile regolarizzazione ovvero per chiunque trasporti, ceda o riceva animali introdotti illegalmente; da 1.000 a 2 mila euro per ogni animale introdotto o trasportato di età inferiore a otto settimane o proveniente da zone sottoposte a misure restrittive.

L'articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative accessorie e l'articolo 7 delinea il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, richiamando la disciplina generale contenuta nella legge n. 689 del 1981 e individuando quali autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza. La disposizione, inoltre, prevede che, laddove gli illeciti previsti dall'articolo 5 (*Introduzione illecita di animali da compagnia*) siano commessi uti-

lizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applichi l'articolo 207 del codice della strada, che consente al trasgressore un pagamento immediato in misura ridotta ovvero, previo versamento di una cauzione, il pagamento successivo. Infine, l'articolo 7 dispone che ogni due anni l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie sia aggiornata in base agli indici ISTAT.

In conclusione, ritiene che, con questo provvedimento, si dia un segnale forte e deciso contro trafficanti di vite e maltrattatori di animali e, contestualmente, a favore degli animali e delle famiglie che vivono con cani e gatti. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 230 dell'8 ottobre 2009, a pagina 74, seconda colonna, trentesima riga, le parole « finora erroneamente inquadrati nel ruolo professionale » sono soppresse.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260	
Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclu-	
sione)	45
ALLEGATO (Emendamenti del relatore)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
AVVERTENZA	48

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 novembre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 3 novembre 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che sul testo del disegno di legge C. 2260, risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari esteri, Attività produttive e Affari sociali; i pareri

favorevoli con osservazioni della Commissione Affari costituzionali, Ambiente, Lavoro, Politiche dell'Unione europea e della Commissione per le questioni regionali. La Commissione Giustizia, la Commissione Trasporti e la Commissione Bilancio hanno espresso un parere con condizioni, mentre la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazione.

Viviana BECCALOSSI (PdL), relatore, presenta alcune proposte emendative di recepimento dei rilievi contenuti nei parere espressi dalle Commissioni in sede consultiva (vedi allegato). In particolare, fa presente che intende recepire i rilievi della XIV Commissione con riguardo all'articolo 1-ter, della VIII Commissione con riferimento alla soppressione dell'articolo 3-ter, della II Commissione sui commi 6 e 6-bis dell'articolo 6 e della IX Commissione con riguardo all'articolo 7-duodecies.

In merito alle condizioni contenute nel parere della commissione Bilancio, presenta emendamenti volti al recepimento di tutte le condizioni espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e la prima delle altre condizioni contenute nel parere, riguardante l'articolo 1-ter.

Sulle altre condizioni ritiene opportuno che la Commissione svolga ulteriori approfondimenti, tenuto conto che si tratta di disposizioni che sembrano essere, in alcuni casi, non suscettibili di oneri diretti per la finanza pubblica e, in altri casi, dotati di idonea copertura finanziaria. Richiama, in particolare, quanto previsto dagli articoli 2-bis, 2-ter e 7-ter relativi, rispettivamente, al Fondo di solidarietà nazionale, al Fondo rotativo per le imprese agroalimentari ed alla proroga degli sgravi contributivi. Ricorda che tali disposizioni sono state unanimemente approvate dalla Commissione Agricoltura in quanto urgenti e fondamentali per il settore. A tal fine, lo stanziamento in favore del Fondo di solidarietà era stato definito in 122 milioni di euro per il 2010.

Il Sottosegretario Antonio BUONFI-GLIO esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dalla relatrice per recepire le condizioni espresse dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Si rimette invece alle valutazioni della Commissione per quanto riguarda gli altri emendamenti presentati dalla relatrice.

Angelo ZUCCHI (PD) prende atto della buona volontà del relatore e della Commissione, nonché di alcuni componenti della Commissione Bilancio che hanno cercato di tenere aperta la questione del Fondo di solidarietà nazionale, evitando di esprimere un parere condizionato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, consentendo in tal modo di affrontare alcune questioni direttamente in Assemblea. Ritiene però che le modalità di esame del disegno di legge C. 2260 e abbinate sia emblematica del rapporto intercorrente tra la Commissione Agricoltura: la maggioranza e il Governo, poco interessato a risolvere i problemi dell'agricoltura. Osserva inoltre con rammarico che nella concomitante discussione sulla legge finanziaria, in corso al Senato, tutti

gli interventi mirati a ripristinare fondi non rifinanziati hanno comunque incontrato un parere negativo. Pertanto ritiene che nemmeno in questa occasione l'agricoltura italiana riuscirà a risolvere minimamente i suoi problemi, che risultano ancora più gravi rispetto al passato.

Ritiene inoltre che il tentativo disperato di alcuni deputati di insistere nel tentativo, peraltro non sufficiente, di reperire risorse per rifinanziare il Fondo di solidarietà nazionale (che avrebbe come unico scopo quello di consentire ai consorzi di difesa di poter ricominciare a indebitarsi con le banche, ma non certamente a pagare i debiti aperti con le stesse) sia destinato all'insuccesso.

Invita pertanto il Governo e il ministro a prendere atto di una situazione insostenibile, che vede la Commissione Agricoltura proporre e votare all'unanimità misure a favore del settore, per sentirsi successivamente rispondere negativamente dal Governo. Rileva inoltre come tale situazione sia aggravata dall'imminente arrivo dei proventi del cosiddetto scudo fiscale, perché alla spartizione degli stessi avrebbe certamente titolo a concorrere anche il settore agricolo. A tal fine, preannuncia che presenterà un emendamento in Assemblea per reperire una copertura della misura a favore del fondo di solidarietà nazionale con i fondi derivanti dalla manovra dello scudo fiscale.

Per quanto riguarda gli altri temi affrontati dal provvedimento in esame, ricorda che l'estensione dei contratti di filiera a tutto il territorio nazionale non è provvista di risorse finanziarie, e pertanto si stabilirà un principio che non farà compiere alcun passo avanti all'agricoltura, che le norme sull'etichettatura sono state peggiorate rispetto all'originario testo inviato dal Senato, e che bene avrebbe fatto la Commissione a non modificarle.

Ritiene in conclusione che le indicazioni fornite da questa vicenda dovrebbero suggerire al ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di trarre qualche conseguenza per il trattamento riservato all'agricoltura dalla compagine governativa che, intollerabile per l'oppo-

sizione, dovrebbe esserlo ancora di più per la maggioranza e per alcuni suoi esponenti.

Paolo RUSSO, *presidente*, con riferimento a quanto testé affermato dal deputato Zucchi osserva che la proposta del relatore è appunto quella, praticamente, di non recepire le osservazioni della Commissione Bilancio, all'infuori di quelle riferite all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e della prima delle condizioni espresse, riguardante l'articolo 1-*ter*.

Ivan ROTA (IdV) rileva con rammarico. a nome del suo gruppo, come, ancora una volta, ai proclami e alle buone intenzioni della maggioranza, affermate di fronte al settore agricolo, alle organizzazioni professionali e di categoria, sia seguito un nulla di fatto. Infatti, i provvedimenti che vengono approvati dalla Commissione sono di volta in volta vanificati dagli interventi contrari del ministro Tremonti. In ogni caso, ritiene necessario che il ministro delle risorse agricole alimentari e forestali sia sostenute nella sua azione rivendicativa a favore dell'agricoltura italiana nei confronti di un Governo sordo a qualunque richiesta economica per questo settore. Manifesta quindi la disponibilità del suo gruppo a dare un contributo fattivo, al solo fine, però, di risolvere veramente gli annosi problemi del comparto agricolo.

Luca BELLOTTI (PdL) chiede di poter disporre di un testo del disegno di legge C. 2260 che rechi con maggiore chiarezza le proposte di modifica contenute negli emendamenti di recepimento dei pareri del relatore, al fine di consentire ai deputati di votare con cognizione di causa.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), con riferimento all'emendamento soppressivo 6.5 del relatore, invita la Commissione a valutarne attentamente il contenuto, che investe il ruolo del Corpo forestale, anche considerato che non rientra tra le indica-

zioni riferite all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Viviana BECCALOSSI (PdL), relatore, si rimette alla Commissione sulla questione posta dal collega Fogliato.

Paolo RUSSO (PdL), per consentire la preparazione della documentazione richiesta dal deputato Bellotti, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 14.50 è ripresa alle 15.

Paolo RUSSO, presidente, avverte che è stato predisposto un testo del provvedimento come risulterebbe dall'approvazione degli emendamenti proposti dal relatore in data odierna.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ribadisce l'opportunità di mantenere nel testo le disposizioni dei commi 6 e 6-bis dell'articolo 6 che riguardano il Corpo forestale dello Stato.

Viviana BECCALOSSI (PdL), relatore, alla luce di quanto ribadito dal collega Fogliato ritira il proprio emendamento 6.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1-ter.5, 1-ter.6, 1-ter.1, 3-ter.1, 1-quater.5, 2.600, 2.601, 2.603, 2-quater.5, 4.600, 4.601, 4.602, 4.603, 4.604, 4-bis.5, 4-quater.5, 5-bis.2, 5-bis.3, 6.600, 7-quater.2, 7-quinquies.2 e 7-duodecies.1 del relatore.

Viviana BECCALOSSI (PdL), relatore, propone di apportare le seguenti correzioni di forma al testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento: all'articolo 4-ter sia inserita la seguente rubrica: (Esclusione degli imprenditori agricoli dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194); all'articolo 7-bis sia inserita la seguente rubrica: (Riserva di posteggi per gli imprenditori agricoli nei mercati al dettaglio); all'articolo 7-decies sia inserita

la seguente rubrica: (Modifiche dei termini di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99); all'articolo 7-terdecies sia inserita la seguente rubrica: (Qualifica di coltivatore diretto ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto).

La Commissione approva. Quindi, con distinte votazioni, delibera di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 2260 come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente e chiede di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

Paolo RUSSO, presidente, fa presente che la Presidenza si intende autorizzata ad apportare le correzioni formali del testo. | C. 1991 Governo.

Si riserva, quindi, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Nuova disciplina del commercio interno del

ALLEGATO

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. (C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1-TER

Sopprimere il comma 1.

1-ter.5. Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.

1-ter.6. Il Relatore.

Sopprimere il comma 3. Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

1-ter.1. Il Relatore.

ART. 1-QUATER

Sopprimerlo.

1-quater.5. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1-sexies, sopprimere le parole: « e senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. 600. Il Relatore.

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente: «1-sexies.1 Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al 4. 600. Il Relatore.

comma 1-sexies non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

2. 601. Il Relatore.

Al comma 1-octies, sostituire le parole: « Dall'attuazione del presente articolo » con le seguenti: « All'attuazione dei commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies ».

2. 603. Il Relatore.

ART. 2-OUATER

Sopprimerlo.

2-quater.5. Il Relatore.

ART. 3-TER

Sopprimerlo.

3-ter.1. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 8-bis, comma 1, sostituire le parole: « senza oneri per il bilancio dello Stato» con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;.

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 8-bis, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4. 601. Il Relatore.

Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 8-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Il comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, è sostituito dal seguente: « 6. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. All'istituzione e al funzionamento della suddetta Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » ».

4. 602. Il Relatore.

All'articolo 4, comma 1, lettera 1), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: « senza oneri per lo Stato » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;.

4. 603. Il Relatore.

All'articolo 4, comma 1, lettera 1), capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

4. 604. Il Relatore.

ART. 4-BIS

Sopprimerlo.

4-bis.5. Il Relatore.

ART. 4-QUATER

Sopprimerlo.

4-quater.5. Il Relatore.

ART. 5-BIS

Sopprimere il comma 1.

5-bis.2. Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.

5-bis.3. Il Relatore.

ART. 6.

Sopprimere i commi 8-bis e 8-ter.

6. 600. Il Relatore.

ART. 7-QUATER

Sopprimerlo.

7-quater.2. Il Relatore.

ART. 7-QUINQUIES

Sopprimerlo.

7-quinquies.2. Il Relatore.

ART. 7-DUODECIES

Sopprimerlo.

7-duodecies.1. Il Relatore.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (XII Camera e 12ª Senato)	
AUDIZIONI:	
Audizione del viceministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ferruccio Fazio, sull'emergenza sanitaria relativa alla diffusione dell'influenza A-H1N1 (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836 Governo (Seguito esame e conclusione)	4
ALLEGATO (Emendamento)	5
II Giustizia	
INTERROGAZIONI:	
5-02017 Bernardini: Sulla morte del detenuto Stefano Cucchi presso il reparto detentivo dell'Ospedale Pertini di Roma	6
ALLEGATO (Testo della risposta)	8
III Affari esteri e comunitari	
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008. C. 2851 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e conclusione)	12
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003. C. 2852 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e conclusione)	12
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)	14
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 e abb. (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978)	15
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Nuovo testo C. 2260 Governo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e condizioni)	17
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Governo)	23
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	27

Audizione informale nell'ambito dell'esame degli schemi di regolamento nn. 132, 133 e 134 in materia di regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI	INFORMALI:
-----------	------------

professionali.	
Audizione di rappresentanti di associazioni sindacali della scuola e di associazioni di genitori .	31
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano (Seguito dell'esame e rinvio)	31
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi (Seguito dell'esame e rinvio)	32
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio (Esame e rinvio)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
ERRATA CORRIGE	38
XII Affari sociali	

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	39
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III)	
(Esame e conclusione – Parere favorevole)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
EDDATA CODDICE	4.4

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclu-	
sione)	45
ALLEGATO (Emendamenti del relatore)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260

AVVERTENZA

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



48

*16SMC0002440